

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 296

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
12 novembre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1844/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli.....	1
★ Regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ceco	3
Regolamento (CE) n. 1846/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 174 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	6
Regolamento (CE) n. 1847/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 174 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	8
Regolamento (CE) n. 1848/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 346 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90.....	10
Regolamento (CE) n. 1849/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 30 ^a gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	11
Regolamento (CE) n. 1850/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 29 ^a gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001	12
★ Regolamento (CE) n. 1851/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2005/2006	13

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Regolamento (CE) n. 1852/2005 della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2005/2006** 15
- ★ **Direttiva 2005/77/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/785/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2005, recante nomina di un membro del Comitato delle regioni** 18

Commissione

2005/786/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa all'aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Chemische Werke Piesteritz [notificata con il numero C(2005) 427] ⁽¹⁾** 19

2005/787/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2005, che modifica la decisione 97/569/CE riguardo all'inclusione di uno stabilimento in Sudafrica negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2005) 4283] ⁽¹⁾** 39

2005/788/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2005) 4351] ⁽¹⁾** 41

2005/789/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2005, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2005 diretta a coprire spese sostenute dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi nella lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2005) 4356]** 42



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	66,1
	096	36,8
	204	71,6
	999	58,2
0707 00 05	052	111,0
	204	23,8
	999	67,4
0709 90 70	052	109,5
	204	95,7
	999	102,6
0805 20 10	204	69,6
	999	69,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	69,6
	624	114,3
	999	92,0
0805 50 10	052	67,2
	388	54,9
	999	61,1
0806 10 10	052	114,0
	400	228,0
	508	259,4
	624	162,5
	720	99,7
	999	172,7
0808 10 80	388	110,4
	400	106,5
	404	98,6
	512	131,2
	720	26,7
	800	160,7
	804	82,0
999	102,3	
0808 20 50	052	106,4
	720	44,3
	999	75,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1845/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ceco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽²⁾, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2) A causa delle difficili condizioni climatiche della penisola iberica, i prezzi del granturco sul mercato comunitario sono relativamente elevati, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi per gli allevatori e l'industria dei mangimi.

(3) La Repubblica ceca dispone di scorte d'intervento di granturco che è opportuno riassorbire.

(4) È pertanto opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo d'intervento ceco.

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento ceco alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(7) Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento ceco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 31 185 tonnellate di granturco da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d'intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 23 novembre 2005.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento ceco al seguente indirizzo:

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor rostlinných komodit
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Tel. (420) 871 667/403
Fax (420) 296 806 404.

Articolo 5

L'organismo d'intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 31 185 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento ceco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1845/2005]

1	2	3	4
Numero dell'offerente	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1846/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 174ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 174ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 174ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	206	210	—	210
		Concentrato	204,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	79	79	—	79
		Concentrato	79	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 174^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 174^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 174ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	39	35	—	35
	Burro < 82 %	—	34,1	—	34
	Burro concentrato	46,5	42,6	46,5	42
	Crema	—	—	19	15
Cauzione di trasformazione	Burro	43	—	—	—
	Burro concentrato	51	—	51	—
	Crema	—	—	21	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 346^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽²⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 346^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione di destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 45,5 EUR/100 kg,
- cauzione di destinazione: 50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 30ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure

si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 30ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 novembre 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 258,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(²) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 29ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si

decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

- (3) Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 29ª gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 novembre 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 186,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.
- (2) Sulla base delle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, il pe-

riodo medio d'invecchiamento del whiskey irlandese nel 2004 era di cinque anni. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

- (3) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2005/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).

ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda		
Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria B ⁽¹⁾	ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria A
Dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006	0,388	1,019

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.
- (2) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, il pe-

riodo medio d'invecchiamento del whisky scozzese nel 2004 era di sette anni. Occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

- (3) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2005/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).

ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito		
Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto (malt whisky)	ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali (grain whisky)
Dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006	0,543	0,551

DIRETTIVA 2005/77/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2005****recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE prevede certe misure contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Inoltre, essa prevede l'utilizzo di passaporti delle piante, recanti la prova che i vegetali o i prodotti vegetali hanno superato i controlli comunitari.
- (2) I passaporti delle piante sono attualmente richiesti quando si vogliono effettuare spostamenti non locali all'interno della Comunità di semi certificati di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Phaseolus* L.
- (3) Per migliorare la protezione fitosanitaria dei semi di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Phaseolus* L., la condizione secondo cui i semi devono essere accompagnati da un passaporto delle piante quando vengono spostati non localmente all'interno della Comunità dovrebbe essere applicata a tutti i semi di tali specie.
- (4) L'allegato V alla direttiva 2000/29/CE deve dunque essere modificato di conseguenza.
- (5) I provvedimenti previsti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato V, parte A, sezione I, punto 2.4, della direttiva 2000/29/CE, il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— semi di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Phaseolus* L.»*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni dal 1° maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2005
recante nomina di un membro del Comitato delle regioni
(2005/785/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo britannico,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Sally POWELL, comunicate al Consiglio in data 21 dicembre 2004,

DECIDE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006, in qualità di membro:

la Sig.ra Gabrielle KAGAN
Councillor — Brent Council
in sostituzione della Sig.ra Sally POWELL.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

relativa all'aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione a favore di **Chemische Werke Piesteritz**

[notificata con il numero C(2005) 427]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/786/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 7 marzo 1997, pervenuta il 15 aprile e protocollata il 18 aprile 1997, le autorità tedesche avevano notificato degli aiuti di Stato a favore dell'impresa Chemische Werke Piesteritz GmbH («CWP»). Nella notifica si indicava che parte dell'importo dell'aiuto era già stato erogato. Il 14 maggio 1997, il 22 luglio 1997 e il 4 novembre 1997 la Commissione scrisse alle autorità tedesche sollecitandole a trasmettere informazioni complementari, pervenute mediante lettera il 10 luglio 1997 e il 2 settembre 1997 e protocollate il medesimo giorno. I quesiti inviati dalla Commissione il 4 novembre furono discussi durante un incontro con le autorità tedesche avvenuto il 24 novembre 1997.
- (2) Il 17 giugno 1997 la Commissione ricevette una richiesta di chiarimenti da parte di un concorrente diretto dell'impresa beneficiaria. Il 28 luglio 1997 la Société chimique Prayon-Rupel SA (Prayon-Rupel), una diretta concorrente, sollevò delle obiezioni in merito all'aiuto.

- (3) Il 16 dicembre 1997 la Commissione decise di non sollevare alcuna obiezione e il 22 gennaio 1998 comunicò alle autorità tedesche tale decisione, la cui sintesi è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. Il 19 dicembre 1997 essa informò inoltre della propria decisione l'impresa Prayon-Rupel, alla quale trasmise il testo integrale della decisione il 5 marzo 1998.
- (4) Il 5 maggio 1998 Prayon-Rupel si rivolse al Tribunale di primo grado («TPG») delle Comunità europee, chiedendo l'annullamento della decisione. Il 15 marzo 2001 la decisione contestata è stata dichiarata nulla ⁽³⁾. La sentenza è stata notificata alla Commissione il 19 marzo 2001.
- (5) In applicazione della sentenza, il 20 giugno 2001 la Commissione ha avviato il procedimento formale di esame. La relativa decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾, unitamente all'invito ai terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito all'aiuto. Il 20 agosto 2001 un concorrente — l'impresa Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker (in appresso «CFB») — ha trasmesso le proprie osservazioni mediante lettera protocollata il 21 agosto 2001. Prayon-Rupel ha completato le osservazioni trasmesse il 15 giugno 2001, mediante lettera pervenuta il 10 settembre 2001 e protocollata il 13 settembre 2001. Il 26 settembre 2001 è giunta una lettera, protocollata il medesimo giorno, dell'impresa BK Giulini GmbH (in appresso «BK Giulini»). Le osservazioni pervenute sono state trasmesse il 29 ottobre 2001 e il 6 agosto 2002 alle autorità tedesche, le quali hanno risposto mediante lettera — protocollata l'8 ottobre 2002, il giorno stesso della sua ricezione — nella quale hanno comunicato la replica di CWP alle osservazioni dei terzi.

⁽¹⁾ GU C 226 dell'11.8.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 51 del 18.2.1998, pag. 7.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale di prima istanza del 15 marzo 2001, Racc. T-73/98, Société Chimique Prayon Rupel SA contro Commissione, Slg. 2001, pag. II-867.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

- (6) La risposta delle autorità tedesche all'avvio del procedimento formale di esame è pervenuta il 21 settembre 2001, mediante lettera protocollata il 27 settembre 2001. La documentazione, costituita dalle relazioni di bilancio relative al quinquennio 1994-1999, è stata trasmessa mediante lettera del 26 settembre 2001, protocollata il 4 ottobre 2001. Il 25 ottobre 2001 la Commissione ha inviato una lettera sollecitando la trasmissione di importanti dati ancora mancanti. Il 4 dicembre 2001, a Bruxelles, si è svolto un incontro con i rappresentanti del governo tedesco e del beneficiario. A seguito di tale incontro, il 14 dicembre 2001 la Commissione ha trasmesso una serie di quesiti. Il 20 dicembre 2001, mediante lettera protocollata il 4 gennaio 2002, le autorità tedesche hanno trasmesso i documenti richiesti in occasione dell'incontro. Le autorità tedesche hanno risposto ai quesiti formulati nella lettera del 14 dicembre 2001 mediante lettere in data 6 febbraio e 21 febbraio 2002, protocollate rispettivamente l'8 e il 21 febbraio. In data 6 febbraio 2002 le autorità tedesche hanno inoltre trasmesso il parere del beneficiario. Il 7 febbraio 2002 è pervenuta la lettera delle autorità tedesche, protocollata il 14 febbraio 2002, contenente la documentazione relativa alla lettera inviata il 6 febbraio 2002. Il 22 febbraio 2002 è pervenuta la lettera — protocollata il 26 febbraio 2002 — delle autorità tedesche con la relazione di bilancio dell'esercizio 2000. Ulteriori informazioni sono pervenute mediante lettera in data 13 marzo 2002 e 4 aprile 2002, (data di protocollo 14 marzo 2002 e 5 aprile 2002). Il 14 agosto 2002 la Commissione ha chiesto delle delucidazioni in merito all'aiuto in discorso, che sono state fornite dalle autorità tedesche mediante lettera pervenuta il 15 ottobre 2002 e protocollata il medesimo giorno.
- (7) Il 6 marzo 2003 la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di emanare un'ingiunzione a fornire informazioni, al fine di chiarire taluni aspetti controversi e la caratterizzazione di aiuto di Stato di talune misure.
- (8) Mediante lettere del 17 aprile e 5 maggio 2003, protocollate il 22 aprile 2003 e il 6 maggio 2003, le autorità tedesche hanno trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione. I relativi allegati sono stati inviati mediante lettera del 28 aprile 2003, protocollata il 6 maggio 2003. Ulteriori informazioni integrative sono state comunicate tramite lettera datata 13 giugno 2003 e protocollata il giorno medesimo, nonché mediante lettere datate 4, 9 e 29 luglio 2003 — e protocollate rispettivamente il 7, 17 e 29 luglio 2003 — e 13 agosto 2003 (protocollata lo stesso giorno). Il 22 agosto 2003 vi è stato un incontro tra i servizi della Commissione e i rappresentanti del governo federale, del governo del Land e di CWP. Gli interrogativi sollevati in tale occasione sono stati trattati nelle lettere del 3 e 26 settembre 2003, protocollate il 4 e 26 settembre 2003.
- (9) Il 14 maggio 2004 si è svolto un secondo incontro con le autorità tedesche, le quali hanno trasmesso ulteriori osservazioni integrative, mediante lettera in data 18 giugno 2004, protocollata il 24 giugno 2004. Il 6 luglio 2004 vi è stato un ultimo colloquio con le autorità tedesche, al seguito del quale queste hanno inviato una lettera in data 29 luglio 2004, protocollata il medesimo giorno. Il 26 agosto 2004 è pervenuta una lettera — protocollata il giorno stesso — delle autorità tedesche con ulteriori informazioni.

II. DESCRIZIONE

A. Beneficiario

- (10) CWP è una società a responsabilità limitata con sede sociale a Piesteritz, nel Land Sassonia-Anhalt, una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. L'impresa produce acido fosforico e prodotti derivati. CWP è stata costituita nel 1994 al fine dell'acquisizione del comparto «prodotti derivati del fosforo» dell'impresa Stickstoffwerke AG Wittenberg Piesteritz («Stickstoffwerke») nel quadro di un'operazione di privatizzazione. La Stickstoffwerke era un'impresa chimica facente capo al Treuhandanstalt («THA»), un ente di diritto pubblico, incaricato della privatizzazione e ristrutturazione di imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca.
- (11) La privatizzazione è avvenuta il 29 giugno 1994, successivamente ad una gara di licitazione per l'acquisizione dell'impresa, organizzata da Goldmann Sachs. L'assetto societario di CWP era composto da Vopelius GmbH, URSEKO GmbH, Phosphor AG (Khazakstan) e otto investitori privati. La privatizzazione era vincolata all'incremento da 30 000 DEM a 1,6 milioni di DEM del conferimento di capitale da parte di Phosphor AG. Non essendo tale condizione stata soddisfatta, Vopelius GmbH e sei collaboratori di CWP hanno acquisito le quote di URSEKO GmbH e di Phosphor AG. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, il contratto di privatizzazione è diventato giuridicamente esecutivo il 30 novembre 1994.
- (12) Le autorità tedesche hanno trasmesso i seguenti dati relativi alle attività di CWP:

Tabella 1 ⁽⁵⁾

	(milioni di DEM)				
	1996/97	1997/98	1998	1999	2000
Fatturato annuo	18,8	26,3	6,2	33,0	31,2
Risultato d'esercizio	- 4,8	- 4,1	- 7,2	- 5,0	- 4,1
Addetti	80	99	100	100	97

(13) Secondo quanto indicato dalle autorità tedesche, dal dicembre 1998 CWP dispone di un capitale sociale di 288 880 EUR (ovvero 0,565 milioni di DEM), le cui quote sono così ripartite: Vopelius Chemie AG (29,2 %), Vopelius GmbH (28,3 %), signor Thilo Koth von Vopelius (17,7 %) e in BVT Industrie GmbH & Co. Chemische Werke Piesteritz KG (24,8 %).

(14) Vopelius Chemie AG e Vopelius GmbH, nonché Galvano Chemie Leipzig GmbH e Vopelius-Bioprodukte GmbH ⁽⁶⁾ — tutte facenti capo a Vopelius Chemie AG — sono un gruppo integrato di imprese («gruppo Vopelius»). Presidente del consiglio di amministrazione di Vopelius Chemie AG è il signor Thilo von Vopelius. Il gruppo Vopelius e il signor Vopelius detengono il 75,2 % del capitale sociale di CWP. Conformemente a quanto comunicato dalle autorità tedesche in risposta alla richiesta di informazioni, nel 2002 il gruppo (CWP esclusa) contava 43 addetti, con un fatturato di 17 252 657 EUR (33,755 milioni di DEM) e un valore patrimoniale di 6 777 174 EUR (13,255 milioni di DEM). È doveroso rilevare che dai dati forniti dalle autorità tedesche non risulta che le imprese costituiscano un gruppo in base al diritto commerciale.

(15) La BVT Industrie GmbH & Co. Chemische Werke Piesteritz KG è un'impresa facente capo al gruppo BVT, un'impresa internazionale operante nel settore dei servizi d'investimento e finanziari con un fatturato aggregato di oltre 3 miliardi di EUR (ovvero 6 miliardi di DEM) ⁽⁷⁾. Tale gruppo detiene il 24,8 % del capitale sociale di CWP ed è considerato socio istituzionale dalle autorità tedesche.

(16) Nel febbraio 2001 CWP ha venduto gli impianti per la produzione di fosfato a [...] ^(*) (TI), impresa impegnata

nella produzione di fosforo e prodotti derivati. Il contratto di vendita prevede la cessione dell'avviamento, degli attivi patrimoniali immateriali, delle scorte, ecc. per un valore complessivo di [...] ^{*} EUR ([...] ^{*} DEM), nonché del terreno e degli impianti per un importo di [...] ^{*} EUR (ovvero [...] ^{*} DEM). Stando a quanto comunicato dalle autorità tedesche, l'acquisto dei terreni e dell'impianto è tuttavia subordinato sia alla clausola che gli attivi patrimoniali ceduti siano esenti da oneri sia ad una decisione favorevole della Commissione in merito agli aiuti di Stato accordati a CWP, per cui non è possibile rivalersi su TI per l'eventuale restituzione degli aiuti. In caso di decisione favorevole della Commissione, l'ente BvS e il Land Sassonia-Anhalt rinuncerebbero alle garanzie costituite in relazione ai cespiti da trasferire a TI, soddisfacendo la condizione di una cessione esente da oneri degli attivi patrimoniali, condizione sine qua non affinché il contratto di vendita diventi esecutivo. Fintanto che il contratto di vendita non diventa effettivo non si può procedere al versamento di [...] ^{*} EUR ([...] ^{*} DEM). Fino al momento in cui il contratto diventerà esecutivo, CWP produrrà fosfati unicamente per TI, impresa che in cambio fornisce la materia prima.

B. Misure finanziarie delle amministrazioni pubbliche

(17) Nell'ambito dell'operazione di privatizzazione del 29 giugno 1994, CWP aveva concordato un prezzo d'acquisto di 3 181 769 EUR (ovvero 6,223 milioni di DEM) per il comparto «progetti a base di fosforo» di Stickstoffwerke, da versare in tre rate di 511 292 EUR (1 milioni di DEM) con scadenza il 30 giugno 1995, il 1° giugno 1996 e il 30 giugno 1996, nonché una rata finale di 1 647 894 EUR (3,223 milioni di DEM), da versare il 1° luglio 1997. CWP si è inoltre impegnata a garantire, fino al 1° ottobre 1999, 70 posti di lavoro e investimenti dell'ordine di 5 112 919 EUR (ovvero 10 milioni di DEM) fino al 31 dicembre 2002.

(18) Come contropartita, il THA avrebbe adottato diverse misure. Alcune di queste sono state modificate conseguentemente a numerose modifiche del contratto di privatizzazione, intervenute nel periodo 1994-2003. Queste sono sintetizzate nella seguente tabella 2.

⁽⁵⁾ Nel 1998 CWP ha cambiato il proprio sistema contabile. I dati relativi al 1998 si riferiscono al periodo ottobre-dicembre 1998.

⁽⁶⁾ Conformandosi all'ingiunzione della Commissione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno comunicato che CWP possiede una controllata, KEB Kali Elektrolyse GmbH, di Bitterfeld, di cui detiene l'intero capitale, costituita nel 1998 e avente per oggetto l'esercizio di un impianto per l'elettrolisi del potassio. A causa dei problemi d'esercizio, la ragione sociale dell'impresa è stata cambiata in Vopelius — Bioprodukte GmbH e successivamente venduta a Vopelius Chemie AG.

⁽⁷⁾ <http://www.bvt.de/>

^(*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

Tabella 2

(milioni di EUR)

Misure attuate nel quadro della privatizzazione (THA)		
1	Garanzia	1,02
1a	Proroga della garanzia e conversione del prestito in sovvenzione	(1,02)
2	Sovvenzione agli investimenti	3,06
3	Trattamento di arretrati	0,31
Totale		4,39

(19) Misura 1: garanzia dell'ordine di 1 022 583 EUR (pari a 2 milioni di DEM) per l'apertura di un credito d'esercizio. Tale credito è stato originariamente concesso dalla Deutsche Bank, poi assunto nel 1996 dalla Commerzbank e nel 1998 dalla Hypovereinsbank.

(20) Misura 1a: originariamente, la garanzia di cui alla misura 1 avrebbe dovuto durare fino al dicembre 1995. Dopo l'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno tuttavia comunicato che tale garanzia è stata prolungata fino al 30 novembre 2000 a seguito di diverse successive clausole integrative inserite nel contratto di privatizzazione. Prima della scadenza di tale termine, l'ente che è succeduto al THA, ovvero il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso «BvS», ente competente per le spese e gli oneri speciali connessi alla riunificazione), ha concesso a CWP — in data 21 novembre 2000 — un prestito di importo equivalente al credito garantito. Il prestito ha sostituito il credito esistente e la garanzia è stata revocata. In base alle informazioni fornite dalle autorità tedesche, il nuovo prestito scade il 31 dicembre 2005 e il tasso d'interesse applicato è conforme al tasso di riferimento fissato dalla Commissione⁽⁸⁾. In caso di una decisione favorevole della Commissione il nuovo testo del contratto di privatizzazione prevede la conversione del prestito in sovvenzione a fondo perduto, ossia la rinuncia al rimborso dovuto da CWP.

(21) Misura 2: sovvenzione a fondo perduto dell'ordine di 3 067 751 EUR (ovvero 6 milioni di DEM) per il finanziamento di investimenti destinati alla continuazione dell'attività produttiva.

(22) Misura 3: il THA si sarebbe accollato gli oneri relativi al disbrigo di ritardi di produzione, per un importo equivalente a circa 623 776 EUR (ovvero 1,22 milioni di DEM).

Questa sovvenzione è stata successivamente incrementata di 306 775 EUR (ovvero 0,6 milioni di DEM). Stando alle autorità tedesche, tale importo supplementare non è mai stato stanziato, poiché il progetto cui tale sovvenzione era destinata si è rivelato irrealizzabile dal punto di vista tecnico.

Misure di finanziamento comunicate dalla Germania nel 1997

(23) Le prime modifiche del contratto di privatizzazione prevedevano tra l'altro la proroga della garanzia indicata alla misura 1 (misura 1a) e il rinvio del pagamento del prezzo di acquisto.

(24) A cavallo del 1996/1997, l'impresa e BvS raggiunsero un ulteriore accordo, al fine di scongiurare il dissesto finanziario di CWP. L'accordo prevedeva diversi interventi da parte dell'amministrazione pubblica, che hanno costituito il nucleo della notifica inviata nel 1997. Il prospetto che segue (tabella 3) offre un quadro sinottico delle misure di ristrutturazione notificate nel 1997.

Tabella 3

(milioni di EUR)

Misure del THA/BvS		Importo
4	Condono del prezzo di acquisto	3,18
5	Condono degli interessi di mora	0,23
6	Sovvenzioni agli investimenti	1,79
7	Garanzia a copertura del 20 % di un prestito privato agli investimenti dell'importo di 6,3 milioni di DEM	0,64
8	Garanzia a copertura del 20 % di un prestito privato al funzionamento dell'importo di 8,5 milioni di DEM	0,87
7a/8a	Conversione delle garanzie in prestito/sovvenzioni a fondo perduto	(1,51)
Misure del Land Sassonia-Anhalt		
9	Garanzia a copertura dell'80 % di un prestito privato agli investimenti dell'importo di 6,3 milioni di DEM	2,58
10	Garanzia a copertura dell'80 % di un prestito privato a finanziamento dell'attività produttiva dell'importo di 8,5 milioni di DEM	3,47
Misure previste nell'ambito di regimi di aiuto autorizzati		
11	Sovvenzioni dirette agli investimenti (regime GA) dell'8.7.1998	1,94
12	Premi di investimento (1994-1997)	0,15
Totale		14,85

⁽⁸⁾ http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

- (25) Misura 4: nel dicembre 1996 BvS accettò, nell'ambito del predetto accordo, un ulteriore differimento della liquidazione del prezzo d'acquisto, già più volte rinviata mediante precedenti modifiche del contratto di privatizzazione, fino al 31 dicembre 1999. Il 5 luglio 1999 il prezzo d'acquisto è stato infine totalmente scontato. La Commissione ne è venuta a conoscenza attraverso gli elenchi del cosiddetto «Verragsmanagements» (gestione del contratto) che illustrano le attività di BvS sul piano della vigilanza relativamente agli adempimenti contrattuali⁽⁹⁾.
- (26) Misura 5: dopo l'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno ammesso di aver concesso, mediante decisione del dicembre 1996, il condono degli interessi passivi maturati fino ad allora a seguito del differimento della liquidazione (del prezzo d'acquisto), per un importo pari a 237 239 EUR (ovvero 0,464 milioni di DEM). BvS si era inoltre dichiarata disposta a rinunciare alla riscossione di eventuali interessi futuri derivanti dal differimento della liquidazione del prezzo di acquisto.
- (27) Misura 6: il BvS ha aumentato di 2 065 619 EUR (ovvero 4,04 milioni di DEM) l'importo della sovvenzione per il finanziamento di investimenti diretti al mantenimento dell'attività produttiva (misura 2). Dopo l'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno comunicato che dei 5 133 370 EUR (ovvero 10,04 milioni di DEM) stanziati complessivamente per il finanziamento degli investimenti (misure 2 e 6) sono stati effettivamente utilizzati soltanto 4 867 499 EUR (ovvero 9,52 milioni di DEM). L'incremento delle sovvenzioni è pertanto ammontato a 1 799 747 EUR (ovvero 3,52 milioni di DEM).
- (28) Misura 7: nell'aprile 1998 la Hypovereinsbank ha concesso a CWP un prestito al funzionamento di 3 221 139 EUR (pari a 6,3 milioni di DEM). A copertura del 20 % di tale prestito BvS ha costituito una garanzia di 644 228 EUR (ovvero 1,26 milioni di DEM). Il restante 80 % dell'importo del prestito è stato coperto da una garanzia costituita dal Land Sassonia-Anhalt (misura 9). Il prestito sarebbe normalmente dovuto scadere nel dicembre 1998, ma è stato più volte prorogato e, secondo le ultime informazioni, non è mai stato rimborsato.
- (29) Misura 8: nell'aprile 1998 CWP ha inoltre ottenuto un prestito agli investimenti da parte di Hypovereinsbank dell'ordine di 4 345 981 EUR (pari a 8,5 milioni di DEM). Tale prestito è stato coperto da una garanzia costituita da BvS di 869 196 EUR (1,7 milioni di DEM) pari ossia al 20 % dell'importo del prestito. Il restante 80 % è stato assicurato da una garanzia costituita dal Land Sassonia-Anhalt (cfr. misura 10). Tale prestito scade nel maggio 2013. Secondo gli ultimi dati, tale prestito non è ancora stato restituito.
- (30) Misure 7a/8a: dopo l'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno comunicato che le garanzie del 20 % concesse da BvS sono state più volte prorogate. Il 21 novembre 2000 il BvS ha infine pagato direttamente alle banche la quota del prestito a copertura del quale erano state costituite le suddette garanzie, ovvero 1 513 424 EUR (2,96 milioni di DEM). Tali fondi liquidi servono a garantire il rimborso del credito da parte di CWP. Per le banche interessate tale liquidità sostituisce quindi semplicemente le garanzie già esistenti, per CWP si tratta invece di un nuovo prestito, che rimpiazza il 20 % di quello precedente. CWP dovrebbe versare entro il 31 dicembre 2005 un importo di 1 513 424 EUR (2,96 milioni di DEM) e i relativi interessi, il cui livello corrisponde ai tassi di riferimento della Commissione. Nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno comunque dichiarato che dal gennaio 2003 CWP non corrisponde alcun interesse passivo e che i pagamenti sono stati dilazionati. Gli interessi maturati fino al dicembre 2002, ossia 301 000 EUR (588 705 DEM), sono stati pagati nel luglio 2003. L'ultima modifica del contratto di privatizzazione (luglio 2003) prevedeva che tale prestito e i relativi interessi maturati a partire dal gennaio 2003 fossero convertiti in contributo a fondo perduto, ossia le autorità tedesche non reclamerebbero la restituzione del prestito e il versamento dei relativi interessi dovuti da CWP, in caso di decisione favorevole della Commissione. Visto che le misure in questione non sono altro che una proroga o un'integrazione delle misure oggetto della decisione di avvio del procedimento formale di esame, devono essere esaminate dalla Commissione nell'ambito della presente decisione.
- (31) Misura 9: il restante importo del prestito al funzionamento, ossia 3 221 138 EUR (ovvero 6,3 milioni di DEM) (misura 7), è stato anch'esso coperto da una garanzia dell'80 % costituita dal Land Sassonia-Anhalt dell'ordine di 2 576 911 EUR (5,04 milioni di DEM). Tale garanzia era inizialmente accordata fino al 30 aprile 1998, ma è stata successivamente più volte prorogata. CWP ha chiesto un'ulteriore proroga. A quanto risulta dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche, tale garanzia è ancora attiva. In caso di decisione favorevole da parte della Commissione in merito alle misure in esame, il Land Sassonia-Anhalt è disposto a considerare la possibilità di un'eventuale proroga della garanzia.
- (32) Misura 10: il restante importo del prestito agli investimenti, ossia 4 345 981 EUR (ovvero 8,5 milioni di DEM) (misura 8), è stato anch'esso coperto da una garanzia dell'80 % costituita dal Land Sassonia-Anhalt dell'ordine di 3 476 785 EUR (6,8 milioni di DEM). Tale garanzia scade nell'aprile 2013.
- (33) Misura 11: l'8 luglio 1998 sono state concesse sovvenzioni agli investimenti dell'ordine di 1 937 796 EUR (3,79 milioni di DEM). Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, soltanto 1 845 764 EUR (3,61 milioni di DEM) sono stati effettivamente erogati.

⁽⁹⁾ Elenco n. 33 relativo a negoziati successivi di BvS dichiarati conclusi nell'agosto 1999. Il condono è vincolato a un conferimento di capitale liquido da parte di un nuovo socio di CWP di 2,05 milioni di EUR (ovvero 4 milioni di DEM).

- (34) Misura 12: sovvenzione agli investimenti di 357 904 EUR (ovvero 0,7 milioni di DEM).

C. Ristrutturazione

- (35) Stando alle informazioni trasmesse dalla Germania nel 1997 i primi tentativi di ristrutturazione sono già stati intrapresi con la prima privatizzazione e l'appoggio di misure da parte del THA (misure 1-3). Questi sono tuttavia falliti e nel corso dell'esercizio 1996 CWP si trovò in difficoltà a causa dell'inadeguatezza del capitale sociale, dell'interruzione della fornitura di materie prime e della mancanza di liquidità.
- (36) L'inadeguatezza del capitale sociale era da ricondurre al mancato conferimento da parte di Phosfor AG di parte della propria quota di capitale, che avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre 1994 e che avrebbe dovuto far salire tale quota da 15 339 EUR (30 000 DEM) a 818 067 EUR (1,6 milioni di DEM). In ordine all'approvvigionamento di materie prime, CWP aveva contato sulla fornitura di fosforo elementare, materia prima per la produzione di acidi fosforici, i quali a loro volta costituiscono il componente di base per la produzione di fosfati. Il fosforo elementare avrebbe dovuto essere fornito da Phosfor AG nel Kazakistan. Essendo venute a mancare tali forniture, nel 1995/1996 vi sono stati problemi di approvvigionamento. L'impresa è riuscita a sopperire solo parzialmente a tale carenza di materie prime mediante l'acquisto a prezzi più elevati su altri mercati. Ciò ha causato delle interruzioni di produzione, con conseguenti perdite negli esercizi 1995 e 1996, che hanno notevolmente ridotto il margine di liquidità dell'impresa.

Piano di ristrutturazione originario

- (37) Per garantire il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa occorre realizzare un'efficace ristrutturazione. In base alla notifica fatta nel 1997, la ristrutturazione avrebbe dovuto avvenire tra il 1997 e il 2000. Questa prevedeva principalmente investimenti in un nuovo processo produttivo (processo a umido).
- (38) Fino al 1996 CWP ha prodotto principalmente fosfati di modesta purezza destinati essenzialmente alla produzione di detersivi. I fosfati sono ricavati dagli acidi fosforici. CWP produceva sia acidi fosforici per il proprio consumo interno (da trasformare in fosfati), sia per la vendita a terzi. Esistono due procedimenti per la produzione di acidi fosforici che utilizzano materie prime differenti. Con il processo a umido si producono acidi fosforici puri attraverso una reazione chimica utilizzando gli acidi fosforici «grezzi» (Merchant Grade Acid — di qualità MGA). Il processo di produzione termico, utilizzato da CWP, consente di ottenere acidi fosforici puri mediante combustione di fosforo elementare. Visto che secondo

quanto indicato nella notifica, gli acidi fosforici di grado MGA sono più facili da trovare e richiedono meno costi di lavorazione rispetto al fosforo elementare, nel quadro del piano di ristrutturazione CWP ha quindi deciso di cambiare la materia prima di base e di conseguenza anche il processo di produzione. Questo cambiamento avrebbe dovuto consentire di risolvere il problema delle difficoltà di approvvigionamento di fosforo elementare proveniente dal Kazakistan.

- (39) Le autorità tedesche hanno presentato due documenti che dovrebbero costituire il piano di ristrutturazione. Detti documenti contraddicono quanto indicato nella notifica presentata nel 1997.
- (40) Il primo documento — datato 29 maggio 1996 e intitolato «Nuovo piano aziendale per la prosecuzione da parte di CWP dell'attività nel settore dei prodotti derivati del fosforo, comparto acquisito mediante scorporo da Stickstoffwerke AG Wittenberg», sintetizza la strategia di ristrutturazione dell'impresa, centrata essenzialmente su due obiettivi: primo, l'ampliamento della base delle materie prime, e secondo, l'espansione della gamma di attività dell'impresa. In detto documento non si fa tuttavia alcun cenno all'abbandono del procedimento di produzione termico. Il documento prevede anzi la continuazione dell'attività produttiva mediante procedimento termico, utilizzando come materia prima il fosforo elementare, e la conversione di determinati impianti per la lavorazione di acidi di fosforo grezzi, che l'impresa dovrebbe acquistare. Il documento accenna inoltre all'opportunità di considerare l'eventuale costruzione a medio termine di un impianto di estrazione per la purificazione di MGA, in altre parole la produzione mediante processo a umido.
- (41) Il secondo documento, datato 16 ottobre 1996 e intitolato «Proposta per la redditività a lungo termine dell'impresa CWP, compreso il piano di investimento e finanziamento», fissava le priorità dell'impresa in materia di investimenti e le modalità di finanziamento, senza mettere in discussione la strategia già elaborata di mantenere il procedimento di produzione termico e di introdurre parallelamente il procedimento a umido. Tra le priorità di investimento vi sono l'adeguamento degli stabilimenti e degli impianti esistenti, al fine del trattamento a umido degli acidi fosforici, e la costruzione dell'impianto di estrazione menzionato nel paragrafo precedente, cosicché CWP non dovesse più dipendere — a partire dal settembre 1998 — dall'approvvigionamento di fosforo alimentare. Tale impianto di estrazione è stato oggetto di uno studio di fattibilità elaborato da un consulente esterno, DLM⁽¹⁰⁾, che ha inoltre elaborato un'analisi dei costi dell'impianto⁽¹¹⁾ stimati in tale documento a 3,07 milioni di EUR (ovvero 6 milioni di DEM).

⁽¹⁰⁾ Studio «Reinigung von Nassphosphorsäure durch Flüssig-Flüssig-Extraktion» (Purificazione degli acidi di fosforo ottenuti mediante procedimenti a umido attraverso l'estrazione da fluido a fluido), DLM, novembre 1997.

⁽¹¹⁾ «Betriebskostenabschätzung für eine Extraktionsanlage zur Extraktion von Nassphosphorsäure» (Stima dei costi di esercizio di un impianto di estrazione di acido fosforico mediante procedimento a umido), DLM, settembre 1996.

Rettifica della strategia

(42) Nella risposta inviata a seguito dell'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno comunicato che il piano tecnico per la costruzione di un impianto di estrazione è cambiato ed ampliato. La prima risale al dicembre 1997 quando da una serie di test è emerso che era necessario un post-trattamento degli acidi, suddiviso in due fasi — defluorizzazione e concentrazione — al fine di raggiungere il livello qualitativo fissato per l'uso nei prodotti alimentari. Nel febbraio 1999 un fornitore di CWP, che aveva fino ad allora fornito acidi di qualità MGA, che non richiedevano alcun pretrattamento di purificazione, disdisse il contratto di fornitura. L'impresa dovette quindi acquistare acidi di qualità MGA standard, sobbarcandosi altresì la loro purificazione preliminare e la loro decolorazione. Questi due cambiamenti hanno causato dei costi aggiuntivi, ritardato l'attuazione del piano di un anno e mezzo e costretto inoltre CWP ad ampliare i propri impianti, con altri costi supplementari ed ulteriori ritardi nell'attuazione del piano di ristrutturazione. I costi relativi all'impianto di estrazione salirono quindi da 3,07 milioni di EUR (6 milioni di DEM) a 7,772 milioni di EUR (15,1 milioni di DEM).

(43) Nell'anno 2000 l'impresa ha dovuto affrontare il problema del raffinato, sottoprodotto altamente tossico. Nelle risposte a seguito dell'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno spiegato che CWP aveva sperato che terzi avrebbero potuto riutilizzare il raffinato e che a metà dell'anno 2000 si è resa conto che per tale prodotto non vi erano offerte. La conseguente crisi ha causato oltre ai ritardi nell'attuazione delle misure di ristrutturazione, l'arresto della costruzione dell'impianto di estrazione. Nonostante diversi incrementi di capitale da parte di soci, nell'estate del 2000 l'impresa si è trovata sull'orlo del dissesto finanziario, che è stato infine scongiurato mediante la stipulazione di un contratto con TI.

(44) Il contratto, concluso all'inizio del 2001, prevedeva la cessione della produzione di fosfati a TI, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti. Fintanto che il contratto non diventerà esecutivo, CWP produce fosfati esclusivamente per TI, che le fornisce la materia prima. Quando il contratto sarà esecutivo, CWP abbandonerà completamente la produzione di fosfati e si limiterà a produrre acidi fosforici mediante procedimento a umido, non appena l'impianto di estrazione sarà ultimato. A tal fine occorrono nuove misure per la chiusura degli impianti di produzione degli acidi fosforici mediante procedimento termico (metodo tradizionale di produzione di CWP), di pentossido di fosforo, di ipofosfito di sodio (uno dei prodotti introdotti nel quadro della ristrutturazione) e dei depositi di fosforo (visto che il fosforo non è più utilizzato come materia prima). L'organico di CWP è stato ridotto di 33 unità.

(45) Le autorità tedesche reputano che la ristrutturazione condotta da CWP nel comparto di produzione di fosfati, che dovrebbe essere ripreso da TI, sia stata condotta a buon fine. Anche la ristrutturazione del comparto di produzione degli acidi al fosforo giungerà a buon termine, non appena TI avrà versato l'importo relativo al prezzo d'acquisto dei cespiti patrimoniali di CWP. L'impresa potrà quindi terminare la costruzione dell'impianto di estrazione e garantire la propria efficienza economico-finanziaria a lungo termine, senza deviare in modo sostanziale dal piano di ristrutturazione inizialmente stabilito. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità tedesche, l'impianto di estrazione è già pronto al 90 %. La produzione di acidi fosforici mediante procedimento termico è stata abbandonata nel febbraio 2001. Gli impianti sono stati svuotati, puliti e non sono più utilizzati.

D. Costi della ristrutturazione

(46) Stando al documento «Proposta per la redditività a lungo termine dell'impresa CWP, compreso il piano di investimento e finanziamento» del 16 ottobre 1996, nel periodo 1996-2000 l'impresa avrebbe avuto bisogno di investimenti dell'ordine di 5,62 milioni di EUR (11 milioni di DEM) e di fondi operativi dell'ordine di 2,56 milioni di EUR (5 milioni di DEM). Lo stesso documento contiene tuttavia un piano di investimento secondo il quale gli investimenti ammonterebbero complessivamente a 9,29 milioni di EUR (ovvero 18,17 milioni di DEM). Secondo quanto indicato nella notifica presentata nel 1997, i costi della ristrutturazione ammontano complessivamente a 12,88 milioni di EUR (25,2 milioni di DEM). Alla tabella n. 4 sono riportate le misure di ristrutturazione notificate nel 1997.

Tabella 4

(milioni di EUR)	
Misure di ristrutturazione	Costi
Risanamento delle perdite (1995-1998)	4,91
Investimenti per la sicurezza	2,15
Investimenti per la ristrutturazione	5,52
Risanamento dei danni ecologici relativi al periodo anteriore all'1.7.1990	0,31
Totale	12,88

(47) Dopo l'avvio del procedimento formale di esame, per tali costi è stato indicato un importo di 18,87 milioni di EUR (36,9 milioni di DEM). Nella tabella 5 figurano due nuove voci, «Sovvenzione a fondo perduto» e «Condono del prezzo di acquisto», qualificabili come mezzi di finanziamento piuttosto che come costi di ristrutturazione.

Tabella 5

<i>(milioni di EUR)</i>	
Misure di ristrutturazione	Costi
Risanamento delle perdite (1995-1998)	4,86
Investimenti per la sicurezza	2,05
Investimenti per la ristrutturazione	7,98
Risanamento dei danni ecologici relativi al periodo anteriore all'1.7.1990	0,31
Sovvenzioni	0,20
Condono del prezzo di acquisto	3,43
Totale	18,87

- (48) Nella risposta inviata a seguito dell'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno suddiviso la ristrutturazione in due parti: la ristrutturazione del comparto di produzione di fosfati e la ristrutturazione degli altri settori (principalmente produzione di acidi fosforici). Secondo le cifre indicate, i costi complessivi della ristrutturazione del comparto di produzione di fosfati ammontano a 7,99 milioni di EUR (15,63 milioni di DEM), comprendenti una quota di investimenti pari a 4,71 milioni di EUR (ovvero 9,21 milioni di DEM). I costi di ristrutturazione indicati per i restanti settori ammontano complessivamente a 27,14 milioni di EUR (ovvero 53,08 milioni di DEM) di cui 13,22 milioni di EUR (25,86 milioni di DEM) in investimenti. I costi di ristrutturazione ammontano quindi complessivamente a 35,13 milioni di EUR (68,71 milioni di DEM). Va tuttavia rilevato che detti costi di ristrutturazione⁽¹²⁾ comprendono spese effettuate nel periodo 1995-2001, ossia si riferiscono anche al periodo della ristrutturazione fallita successiva alla privatizzazione.
- (49) Nella lettera del 26 agosto 2004 le autorità tedesche hanno finalmente comunicato i costi complessivi sostenuti dal 1997 fino a tale data, che ammontano a circa 31,20 milioni di EUR (61 milioni di DEM). Nella stessa comunicazione non sono fornite spiegazioni circa la discrepanza con i dati contenuti nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni.

E. Contributo mediante fondi propri

- (50) Secondo quanto indicato nella notifica del 1997, il contributo alla ristrutturazione mediante fondi propri di CWP consisteva nel finanziamento di determinati investimenti e in un contributo dei soci.
- (51) Entro il 31 dicembre 2002 CWP avrebbe dovuto effettuare investimenti per un importo complessivo di 5,11 milioni di EUR (ovvero 10 milioni di DEM). Si constata tuttavia che tale impegno d'investimento era già stato

sottoscritto in sede di privatizzazione, il 29 giugno 1994, e non prevedeva che questi investimenti fossero finanziati con risorse proprie.

- (52) Nella risposta inviata dopo l'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno riferito che nel periodo 1994-2000 sono stati realizzati investimenti per un importo di 15,70 milioni di EUR (30,70 milioni di DEM), 7,21 milioni di EUR dei quali — pari a 14,11 milioni di DEM — sono stati finanziati con fondi privati. È tuttavia doveroso rilevare che tale importo comprende misure finanziate con denaro pubblico per un importo di 3,73 milioni di EUR (7,3 milioni di DEM). Il contributo dei soci a tali investimenti è quindi pari a 3,48 milioni di EUR (6,81 milioni di DEM).
- (53) In ordine al secondo elemento del contributo mediante fondi propri, ovvero i contributi dei soci, stando a quanto indicato nella notifica del 1997, la Vopelius Chemie GmbH avrebbe dovuto mettere a disposizione un credito dell'ordine di 0,15 milioni di EUR (0,3 milioni di DEM). Nella risposta inviata a seguito dell'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno chiarito che il contributo consisteva in un acquisto-noleggio di beni strumentali, per i quali Vopelius aveva funto da garante.
- (54) Nella risposta inviata a seguito dell'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno inoltre sostenuto che il conferimento di capitale, effettuato mediante fondi propri, dell'ordine di 288 879 EUR (0,565 milioni di DEM) andava anch'esso considerato un contributo dei soci al finanziamento degli investimenti.
- (55) Nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno elencato le misure (tabella 6), che a loro giudizio sono da inquadrare come finanziamento privato.

Tabella 6

<i>(milioni di EUR)</i>	
Finanziamento privato	Importo
Quota di capitale del socio accomandante (BVT)	4,84
Prestito assunto da un socio (BVT)	0,15
Contributo a fondo perduto di un socio (BVT)	0,11
Conferimento di capitale sociale	0,29
Proventi della cessione del comparto sali	1,64
Proventi della cessione dell'impianto sali (non ancora versati)	1,66
Credito dei fornitori (Vopelius)	2,75
Totale	11,44

⁽¹²⁾ Allegato 42 della lettera del 4 luglio 2003.

- (56) Secondo quanto affermano le autorità tedesche, l'incremento del finanziamento da parte di privati risulta principalmente dal conferimento di capitale da parte di BVT, che nel dicembre 1998 ha acquisito una partecipazione in CWP a titolo di socio accomandante atipico. Nel marzo 2001 BVT ha anche fornito un prestito e nel settembre 2001 un contributo a fondo perduto. Nell'elenco dei contributi degli investitori le autorità tedesche riportano un'apertura di credito verso i fornitori, fornita da Vopelius nel periodo tra il gennaio 1997 e il gennaio 1998 e consistente in una dilazione del pagamento delle materie prime fornite da Vopelius, nonché i proventi che CWP avrebbe ricavato dalla vendita a TI del comparto dei fosfati.
- (57) Non è tuttavia chiaro il nesso fra le misure indicate alla tabella 6 e i costi di ristrutturazione riportati ai considerando da 46 a 49.

F. Analisi di mercato

- (58) CWP era per tradizione un produttore di fosfati industriali, che produceva acidi fosforici per uso interno. Stando al piano di ristrutturazione, si doveva migliorare la qualità dei fosfati, affinché potessero essere destinati all'industria alimentare, e si sarebbe dovuto introdurre il procedimento a umido per la produzione di acidi fosforici. È doveroso rilevare che gli acidi fosforici prodotti mediante il procedimento a umido hanno la stessa qualità e le stesse proprietà degli acidi fosforici ottenuti mediante procedimento termico. I due procedimenti utilizzano tuttavia materie prime diverse, il fosforo elementare (trattamento termico) e il MGA (trattamento a umido). Il procedimento a umido è articolato inoltre in diverse fasi e genera sottoprodotti (in particolare il raffinato) che richiedono un'ulteriore lavorazione.
- (59) L'acido fosforico costituisce la materia di base per la produzione dei fosfati, che richiedono l'impiego di materie prime con un grado più elevato di purezza. L'acido fosforico è utilizzato sia nella produzione di fertilizzanti a base di fosfati destinati all'agricoltura, sia di fosfati destinati all'industria alimentare. I polifosfati, segnatamente i tripolifosfati di sodio, sono utilizzati nei detersivi per lavatrici, lavastoviglie ed altri usi. Sono inoltre utilizzati per diversi impieghi industriali e tecnici.
- (60) Nel «Chemical Economics Handbook» dell'anno 2002, si legge che la domanda di acidi fosforici ottenuti mediante trattamento termico è drasticamente diminuita, poiché per i prodotti chimici a valle si preferiscono gli acidi fosforici ottenuti mediante processo a umido. Nel settore vi è inoltre un'aspra concorrenza a causa delle importazioni dalla Cina. Per numerosi prodotti a base di fosfati e per le applicazioni dirette, che in passato richiedevano gli acidi fosforici ottenuti mediante trattamento termico, si ricorre attualmente agli acidi fosforici di estrazione, essendo questi molto più economici. Vi è abbondanza di acidi fosforici grezzi, disponibili ad un basso prezzo. Secondo la medesima fonte, nel 2002 vi erano in Europa ancora quattro produttori di acidi fosforici che impiegavano il trattamento termico, precisamente TI (il maggiore produttore), CWP, FEBEX S.A. e Krems Chemie.
- (61) Secondo le informazioni fornite dalla autorità tedesche, il mercato europeo degli acidi fosforici e dei fosfati è caratterizzato da un oligopolio e non vi sono sovraccapacità. Secondo CWP, la struttura del mercato europeo di riferimento non è affatto oligopolistica. Alcuni concorrenti di CWP condividono tale affermazione, ma ritengono tuttavia che esista chiaramente una sovraccapacità.
- (62) Sia le autorità tedesche sia CWP ritengono che la quota di mercato di quest'ultima nell'intero mercato europeo occidentale dei fosfati (fosfati industriali e fosfati per uso alimentare) sia irrisoria. Secondo le loro stime nel 2000 la quota di mercato era pari al 5,1 %. Dal 2001 CWP produce esclusivamente per TI e quindi non opera più direttamente nel mercato. La sua quota di mercato è stata assorbita da TI. Secondo quanto sostengono le autorità tedesche, diversamente da CWP, TI non opera nel segmento dei fosfati speciali, ma nel mercato del fosforo, degli acidi fosforici e dei prodotti derivati.
- (63) In ordine alla produzione di acidi fosforici, CWP constata la necessità di ridurre la propria produzione, che dovrebbe passare da 40 000 t di acido di fosforo termico a 20 000 t di acido ottenuto mediante estrazione. La quota di mercato prospettata inizialmente per gli acidi fosforici in Europa occidentale sarà ridotta dal 6 % al 3 %. A causa della chiusura degli impianti per il processo termico e della mancata entrata in funzione degli impianti per il procedimento estrattivo, CWP attualmente non produce acidi fosforici e la sua quota di mercato è pari a zero.

III. MOTIVAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO FORMALE DI ESAME

- (64) A seguito dell'istanza di annullamento presentata da Prayon-Rupel presso il Tribunale di primo grado, nella propria sentenza del 15 marzo 2001 detto tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 16 dicembre 1997⁽¹³⁾ per gravi vizi di forma. Il tribunale ha stabilito che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento formale di esame a causa delle grandi difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell'aiuto con il funzionamento del mercato.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 3.

(65) Il tribunale reputa che le gravi difficoltà incontrate dalla Commissione siano da imputare al fatto che essa abbia adottato la propria decisione senza disporre di sufficienti informazioni circa le misure tecniche di ristrutturazione. Il tribunale ha anzitutto confermato che la descrizione fatta dalla Commissione delle misure di ristrutturazione attuate da CWP non era corretta. Per la descrizione delle misure tecniche di ristrutturazione la Commissione si era basata sulle informazioni trasmesse dalle attività tedesche nel 1997, secondo cui il processo termico di produzione degli acidi fosforici sarebbe stato rimpiazzato dal procedimento a umido. Come ha tuttavia sottolineato il TPG, in nessuno dei due progetti di ristrutturazione, trasmessi nel maggio e nell'ottobre 1996 dalle autorità tedesche alla Commissione, si fa riferimento ad un abbandono del procedimento termico. In secondo luogo, il TPG ha stabilito che il giudizio espresso dalla Commissione circa la fattibilità e redditività delle misure di ristrutturazione è palesemente erroneo. Il tribunale reputa che questo sia chiaramente dimostrato dalla perizia presentata dal ricorrente.

(66) In base all'articolo 233, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione della sentenza del tribunale. L'esame preliminare condotto dalla Commissione delle misure a favore di CWP — incluse quelle non vagliate in occasione della precedente decisione — conferma che queste costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione aveva tuttavia dei forti dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. Non essendo, da un lato, possibile stabilire l'importo complessivo preciso dell'aiuto e, dall'altro, avendo l'esame preliminare delle misure, alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 (in appresso «Gli orientamenti del 1994») ⁽¹⁴⁾, sollevato degli interrogativi circa la compatibilità dell'aiuto con il funzionamento del mercato comune, la Commissione ha avviato il procedimento formale di esame.

IV. MOTIVAZIONE DELL'INGIUNZIONE A FORNIRE INFORMAZIONI

(67) La Commissione ha avviato il procedimento principalmente sulla base delle informazioni trasmesse nel 1997. La risposta delle autorità tedesche all'ingiunzione conteneva tuttavia particolari relativi a precedenti misure presentate come aiuti esistenti (misure 1-3) e modifiche a determinate misure (misura 1a e misura 7a/8a). Oltre a questo, in seguito all'avvio della procedura, le autorità tedesche avevano designato come aiuti esistenti delle misure che precedentemente erano state indicate come misure ad hoc (misure 9 e 10). Sulla scorta delle informazioni trasmesse, la Commissione non era in grado di

stabilire se le misure designate come aiuti esistenti fossero realmente compatibili con la normativa in base alla quale queste erano state accordate. Al fine di chiarire questo aspetto, il 6 marzo 2003 la Commissione ha emesso un'ingiunzione a fornire informazioni.

V. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(68) A seguito dell'avvio del procedimento formale di esame, sono pervenute le osservazioni di tre concorrenti diretti di CWP, nonché le osservazioni dell'impresa stessa, sinteticamente illustrate nei paragrafi che seguono.

A. Osservazioni di Prayon-Rupel

(69) Prayon-Rupel ha trasmesso una descrizione dettagliata di entrambe i procedimenti di produzione (processo termico e processo a umido), nonché dei relativi prodotti e mercati. Prayon-Rupel ha anzitutto espresso dubbi circa la qualificazione del progetto quale piano di ristrutturazione. La modifica del procedimento di produzione non può essere qualificata come una valida ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994. Inoltre, qualora le difficoltà dell'impresa siano imputabili a problemi di approvvigionamento, queste non si eliminano con la conversione del procedimento di produzione. Non vi sarebbero inoltre problemi di approvvigionamento, visto che l'impresa potrebbe ricorrere al fosforo proveniente dalla Cina, il più grande produttore mondiale, anziché dal Kazakistan.

(70) In secondo luogo, Prayon-Rupel dubita della validità a lungo termine del piano di ristrutturazione. La conversione dal procedimento termico a quello a umido prevista nel primo documento non sarebbe fattibile, in quanto richiederebbe massicci investimenti, nonché la costruzione di un impianto completamente nuovo e i modesti investimenti indicati dalle autorità tedesche non bastano. A ciò si aggiunga che dalla modifica del procedimento di produzione prevista non scaturirebbe un prodotto più pregiato. Le autorità tedesche concordano al riguardo. Da ultimo, Prayon-Rupel dubita del ripristino della redditività di CWP, visto che le previsioni relative al fatturato si basano su ipotesi estremamente ottimiste, mentre i risultati di esercizio continuano ad essere negativi. Se non accompagnata da sufficienti investimenti, la modifica del procedimento di produzione porta inevitabilmente a dei prodotti di qualità inferiore e, quindi, a un'ulteriore riduzione degli utili.

(71) Terzo, Prayon-Rupel è del parere che CWP stia espandendo le proprie capacità produttive. Stando al primo documento sulla ristrutturazione, il procedimento a umido verrebbe introdotto senza abbandonare il procedimento termico. Secondo Prayon-Rupel questo equivale ad un raddoppiamento delle capacità.

⁽¹⁴⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(72) Prayon-Rupel sostiene che gli aiuti non si siano limitati al minimo indispensabile e che l'impegno del socio di investire 5,11 milioni di EUR (ovvero 10 milioni di DEM) in seguito alla privatizzazione non sia connesso alla ristrutturazione, ma sarebbe un impegno puramente ipotetico ed insufficiente.

(73) Da ultimo, Prayon-Rupel dubita che il piano di ristrutturazione venga interamente attuato. Questo dubbio è corroborato dall'acquisizione del comparto di CWP di produzione del fosforo da parte di TI.

B. Osservazioni di Chemische Fabrik Budenheim A. Oetker

(74) In una lettera inviata il 20 agosto 2001, la Chemische Fabrik Budenheim A. Oetker (in appresso «CFB») solleva dubbi circa la validità a lungo termine del piano di ristrutturazione. Non è possibile costruire un nuovo impianto di estrazione con i bassi costi prospettati nel piano di CWP ed entro una scadenza così breve quale quella indicata. Questo è stato successivamente confermato, visto che da notizie circolate sul mercato l'impianto di produzione termica di CWP sarebbe stato chiuso e i lavori per la costruzione dei nuovi impianti di estrazione sospesi. CFB reputa che i costi di costruzione del nuovo impianto siano stati sottovalutati e che CWP non disponga delle conoscenze necessarie per l'introduzione di un nuovo procedimento di produzione degli acidi fosforici. CWP non ha altresì indicato che misure intenda prendere per il successivo trattamento dei sottoprodotti tossici ottenuti con il nuovo procedimento di produzione. CWP ha inoltre confermato che TI produce con successo acidi fosforici con il procedimento termico, smentendo quindi la necessità di modificare il processo produttivo al fine del ripristino della redditività. CFB dubita che vi siano stati problemi di approvvigionamento di fosforo elementare. La produzione di acidi fosforici nel nuovo impianto non comporterebbe quindi una riduzione dei costi di prefinanziamento.

(75) CFB rileva inoltre che la stretta collaborazione tra CWP e TI, nonché la cessione concordata del comparto fosfati a TI, dopo un certo tempo, e il diritto di TI di acquisire tale attività di CWP, inducono a chiedersi se l'aiuto non vada a beneficio in ultima analisi di TI.

(76) CFB fa inoltre notare che CWP è sostenuta finanziariamente dai propri soci, in particolare da BVT Industrie GmbH e TI. In sede di erogazione di aiuti si dovrebbe quindi esaminare la situazione patrimoniale di CWP.

C. Osservazioni di BK Giulini

(77) In una lettera pervenuta il 26 settembre 2001, BK Giulini afferma che CWP non ha un piano di ristrutturazione e che il piano elaborato è insufficiente e non è rapportato alla realtà. Il cambiamento di procedimento non è né necessario né realizzabile sotto il profilo tecnico ed economico. Se si considera inoltre che CWB non intende rinunciare al procedimento termico, le misure in discorso costituiscono degli aiuti al funzionamento non compatibili con la normativa. Le difficoltà di approvvigionamento e la carenza di liquidità non bastano a giustificare la conversione del processo di produzione o la ristrutturazione. Gli aiuti accordati non sono stati destinati ad investimenti, ma sono bensì serviti a sovvenzionare la liquidità, con conseguenti effetti distorsivi sui mercati all'interno della Comunità. Come ulteriore argomento contro gli aiuti accordati a CWP l'impresa menziona la sovraccapacità esistente nel mercato europeo degli acidi fosforici.

(78) BK Giulini osserva inoltre che, dalle risultanze, gli aiuti erogati dalle autorità tedesche non sono stati impiegati per il ripristino della efficienza economico-finanziaria a lungo termine di CWP. Nonostante gli aiuti, l'impresa registra perdite dal 1998. L'accordo fra CWP e TI è la dimostrazione del completo fallimento delle misure di ristrutturazione.

(79) BK Giulini ritiene altresì che TI sia il reale beneficiario dell'aiuto.

D. Osservazioni di CWP

(80) Le autorità tedesche hanno trasmesso — mediante lettere in data 21 settembre 2001 e 6 febbraio 2002 — le osservazioni di CWP in merito all'avvio del procedimento formale di esame. Nella lettera dell'8 ottobre 2002, in cui le autorità tedesche hanno riferito la risposta di CWP alle osservazioni dei terzi sopraindicati, l'impresa ha confutato le riserve espresse dalla Commissione in sede di avvio del procedimento formale di esame e da tutti i terzi interessati.

(81) In ordine all'esistenza di un piano di ristrutturazione, CWP dichiara che la ristrutturazione aveva essenzialmente due finalità: l'ampliamento della gamma dei prodotti nel campo dei fosfati e la costituzione di una base più ampia per le materie prime, mediante il ricorso ad alternative economiche al fosforo. Nel corso dell'intero processo di ristrutturazione tali obiettivi sono rimasti immutati, benché il piano sia stato più volte modificato.

- (82) In ordine ai dubbi circa la validità delle misure di ristrutturazione a lungo termine, l'impresa reputa che l'ampliamento della gamma di prodotti nel settore dei fosfati possa essere raggiunto con l'installazione di un nuovo essiccatore a letto fluidizzato, per la produzione di fosfati privi di acqua. Riguardo al secondo obiettivo, l'ampliamento della base di approvvigionamento di materie prime, l'impresa rileva che l'impianto di estrazione consente di ottenere prodotti di pari qualità e a prezzi inferiori ai quelli ottenibili mediante procedimento termico, eliminando la dipendenza dalla fornitura di fosforo elementare da parte di terzi.
- (83) In merito alle osservazioni di CFB, secondo cui TI riuscirebbe a produrre in modo soddisfacente acidi fosforici mediante il procedimento termico, CWP rileva che TI non dipende da fornitori di fosforo elementare, essendo tale fosforo prodotto dall'azienda medesima. A ciò si aggiunga inoltre che TI può, soprattutto, contenere i costi dell'elettricità (la voce di costo più importante per la produzione del fosforo elementare), in quanto uno dei soci di TI gestisce una centrale nucleare e l'impresa può quindi ottenere corrente a tariffe preferenziali. Per tali motivi, la situazione di TI è completamente diversa da quella di CWP.
- (84) In ordine ai dubbi espressi in merito al successo del piano di ristrutturazione, CWP afferma che misure avviate rientrano nella classica nozione di ristrutturazione aziendale. La costruzione dei due impianti è una decisione che offre prospettive di profitti futuri. Anzitutto, si prevede che l'impianto di estrazione riduca i costi di produzione del 7 % rispetto al procedimento termico e consenta di realizzare un rendimento netto sul capitale del 23 %. I primi collaudi hanno dimostrato che l'impianto di estrazione può produrre acido fosforico di qualità identica a quella ottenuta con il procedimento termico. CWP rileva inoltre che altri concorrenti, in particolare Prayon-Rupel, hanno annunciato la costruzione di un impianto di estrazione sei volte più grande di quello di CWP. I ritardi nella costruzione del suddetto impianto sono stati causati da problemi di consegna e non dall'impossibilità di realizzare l'impianto. Il 90 % dell'impianto è ora costruito e vi sarebbe un soggetto interessato ad ottenere una licenza del know-how tecnologico.
- (85) CWP ritiene inoltre che il progetto non abbia effetti distorsivi sulla concorrenza, facendo rilevare che, in un aggiornamento dello studio «The market for Industrial and Food Phosphates» (il mercato dei fosfati industriali ed elementari) relativo al periodo 1998-2002, CRU International Ltd prevedeva che, benché nel 2003 nel settore vi sarebbero state verosimilmente sufficienti capacità per soddisfare la domanda, vi sarebbero potute essere notevoli disparità regionali, che avrebbero richiesto degli interventi correttivi. La sovraccapacità nel settore dei fosfati industriali e alimentari esisteva soltanto su carta, visto che, stando al tale relazione, gli impianti erano in cattivo stato e dovevano essere ammodernati. A ciò si aggiunga che la quota detenuta da CWP nei mercati di riferimento è irrisoria, come indicato ai considerando 62 e 63. Inoltre, CWP non ha mai venduto a prezzi inferiori a quelli del mercato.
- (86) CWP osserva inoltre che BK Giulini non è un concorrente diretto. Nell'anno 2000 l'impresa, produttrice di fosfati speciali, avrebbe acquistato più di due terzi della produzione di fosfati di CWP e avrebbe manifestato l'interesse ad acquisire il comparto di produttivo degli acidi fosforici e dei fosfati di CWP. Quest'ultima reputa che gli aiuti non abbiano avuto alcun riflesso su BK Giulini.
- (87) In ordine al contributo alla ristrutturazione mediante fondi propri, CWP afferma che a causa degli elevati costi delle materie prime, l'impresa non era in grado di finanziare interamente il piano di ristrutturazione con risorse proprie. Nondimeno, l'impresa ha partecipato in modo sostanziale allo sforzo di finanziamento. Secondo i dati riferiti da CWP, gli investimenti finanziati con capitale privato sono ammontati a 5,11 milioni di EUR (ovvero 10 milioni di DEM). Tutti i prestiti accordati all'impresa — anche quelli coperti dalle garanzie costituite da BvS e dal Land — sono da considerarsi un contributo alla ristrutturazione mediante fondi propri, poiché l'impresa ha pagato degli interessi passivi ed il prestito sarà rimborsato con i proventi della vendita a TI degli impianti per la produzione di fosfati.
- (88) In merito al reale beneficiario dell'aiuto, CWP afferma che l'impresa non è stata incorporata in TI. Dopo la vendita del comparto dei fosfati a TI nel sito di CWP coesisterebbero due imprese indipendenti: l'una — TI — impegnata nel settore dei fosfati e l'altra — CWP — nella produzione di acidi fosforici. Contrariamente a quanto afferma CFB, CWP non avrebbe mai fornito a TI acidi fosforici prodotti mediante procedimento termico. CWP è inoltre l'unico beneficiario.

VI. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (89) Nella risposta inviata a seguito dell'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno trasmesso le informazioni illustrate ai considerando 42, 43 e 44 relative alla rettifica del piano di ristrutturazione. Le autorità tedesche hanno altresì fornito raggugli i merito a tutte le misure di finanziamento adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui l'impresa ha beneficiato nel corso della privatizzazione e della ristrutturazione, illustrate nei considerando da 17 a 34. Le autorità tedesche hanno parimenti fornito i dati relativi al contributo alla ristrutturazione mediante fondi propri, riportati ai considerando da 50 a 57, e trasmesso le relazioni di bilancio dell'impresa relative agli esercizi 1994-2000 nonché i dati di mercato. In ordine alle osservazioni dei terzi interessati, le autorità tedesche rinviavano alla risposta di CWP, trasmessa mediante lettera in data 8 ottobre 2002.

(90) In risposta all'ingiunzione a fornire le informazioni, le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni sulla compatibilità delle misure di aiuto esistenti con la normativa in forza della quale queste sono state attuate. Le autorità tedesche hanno inoltre sostenuto l'opportunità di operare — nell'ambito del procedimento — una distinzione tra il comparto dei fosfati industriali, la cui ristrutturazione a detta delle autorità tedesche è stata portata a buon fine, e gli altri settori di attività di CWP, essenzialmente la produzione di acidi fosforici mediante l'impianto di estrazione, che potranno funzionare in modo redditizio non appena TI verserà la quota del prezzo di acquisto pattuito, finora non ancora corrisposta.

VII. VALUTAZIONE

A. Introduzione

(91) Alcune delle misure oggetto dell'esame sono già state vagliate nel quadro della precedente decisione annullata dal Tribunale di primo grado; alcune di queste erano state notificate nella fase iniziale del progetto, conformemente all'articolo 93 paragrafo 3, del trattato CE (ora diventato articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE), mentre altre erano state attuate prima della decisione della Commissione. Altre misure non erano tuttavia state esaminate nell'ambito della decisione annullata o sono state prorogate o integrate dopo tale decisione.

(92) Ai fini dell'esame delle singole misure, la Commissione farà riferimento alla situazione esistente al momento della prima decisione per quanto riguarda le misure notificate, mentre per le misure non notificate farà riferimento al periodo in cui sono state adottate le relative misure di finanziamento. La Commissione è tuttavia tenuta a formulare una valutazione complessiva della ristrutturazione, tenendo conto di tutti gli sviluppi afferenti alla situazione oggettiva fino all'adozione delle ultime misure.

B. L'impresa

(93) In esecuzione dell'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno trasmesso dati particolareggiati circa l'assetto societario di CWP, dai quali si evince che nel 2002 CWP deteneva assieme al gruppo Vopelius — signor Vopelius compreso — il 75,2 % del capitale sociale, aveva 100 dipendenti e attivi patrimoniali per un importo complessivo di 25,81 milioni di EUR (50,48 milioni di DEM), nonché un fatturato di 22,36 milioni di EUR (43,73 milioni di DEM). L'impresa non supera quindi le soglie fissate dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽¹⁵⁾.

(94) Per quanto riguarda il gruppo BvT, detentore della restante quota del 24,8 % del capitale sociale, le autorità

tedesche hanno riferito che tale gruppo deve essere considerato un investitore istituzionale, in quanto si limiterebbe a mettere a disposizione il capitale di rischio, senza esercitare alcun controllo sull'attività operativa di CWP. CWP può quindi essere considerata una PMI. Anche negli anni precedenti al 1997 (primo esercizio di cui si dispongono tutti i dati) soddisfaceva i requisiti fissati per le PMI.

(95) La Commissione rileva che, stando alle informazioni di cui dispone, da quanto risulta dopo la conclusione del contratto con TI nel febbraio 2001, CWP non ha fruito di alcuna misura di finanziamento mediante fondi pubblici. La Commissione ha preso atto della perizia elaborata da AnChem Consult, trasmessa dalle autorità tedesche, secondo la quale il contratto è stato stipulato al termine di una procedura aperta e trasparente, nell'ambito della quale tutte le imprese operanti nel mercato di riferimento in Europa hanno avuto la possibilità di presentare un'offerta. L'offerta di TI è stata selezionata in quanto ritenuta la migliore e la più redditizia a lungo termine sotto il profilo economico. Il prezzo di vendita corrisponde a quello corrente sul mercato. La Commissione ritiene pertanto che TI non ha beneficiato, né direttamente o indirettamente, degli aiuti di Stato concessi a CWP.

C. Aiuti di Stato esistenti

(96) A quanto risulta, l'aiuto in esame si articola in diverse misure, che devono essere nuovamente valutate dalla Commissione. La compatibilità di tali misure deve essere esaminata alla luce dei regimi sulla cui base queste sono state erogate.

(97) Misure 1, 2 e 3: all'epoca della privatizzazione l'impresa contava circa 70 dipendenti, per cui gli aiuti concessi in questo contesto sono disciplinati dal regime THA N 768/94 ⁽¹⁶⁾. La Commissione prende atto del fatto che avendo l'impresa all'epoca della privatizzazione meno di 250 dipendenti non vi era obbligo di notifica alla Commissione delle misure di aiuto, che devono quindi essere considerate un aiuto esistente.

(98) Misura 1a: essendo la concessione della garanzia disciplinata dal regime THA, già dall'inizio era stata considerata la possibilità di convertire la garanzia in prestito o in sovvenzione, poiché l'impresa si trovava già in difficoltà. Una tale opzione è ammessa nel quadro del regime THA, in forza del quale è stata accordata la garanzia. Nella decisione in merito al regime THA E 15/92 si afferma esplicitamente che i prestiti e le garanzie concesse in forza del medesimo possono essere convertiti progressivamente in sovvenzioni a fondo perduto ⁽¹⁷⁾. Essendo la conversione della garanzia in prestito o sovvenzione già contemplata dal regime THA, questa non può quindi essere considerata un nuovo aiuto.

⁽¹⁵⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ Al punto 3.1 del regime THA N 768/94 si legge che sono soggette all'obbligo di notifica alla Commissione soltanto le privatizzazioni che coinvolgono imprese che all'epoca dell'operazione contano più di 250 dipendenti [SG(95) D/1062 dell'1.2.1995].

⁽¹⁷⁾ SG(92) D/17613 dell'8.12.1992.

- (99) Misure 9 e 10: dopo l'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno comunicato per la prima volta che queste garanzie erano state accordate sulla base di un programma già autorizzato dalla Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁸⁾. La Commissione constata che nella fattispecie sono rispettate tutte le condizioni previste per la concessione della garanzia. Si richiama l'attenzione sul fatto che il regime è stato introdotto prima dell'entrata in vigore degli orientamenti comunitari del 1994 e che questi ultimi non imponevano agli Stati membri di conformare i regimi di aiuto già esistenti alle nuove disposizioni (cfr. punto 2.5 degli orientamenti comunitari del 1994). Inoltre, la Commissione non ha vagliato il regime in discussione dopo l'adozione degli orientamenti comunitari del 1994 e questo spiega perché le misure 9 e 10, pur essendo conformi al programma di salvataggio e ristrutturazione summenzionato non siano conformi agli orientamenti comunitari del 1994. Dette misure debbono quindi essere inquadrate come aiuti esistenti, non soggetti a nuovo esame.
- (100) Misura 11: le sovvenzioni agli investimenti — per un importo di 1,94 milioni di EUR (ovvero 3,8 milioni di DEM) — sono state accordate sulla base di un programma di aiuti di Stato autorizzato dalla Commissione a titolo di aiuti regionali all'investimento ⁽¹⁹⁾. Nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno dichiarato che avrebbero provveduto affinché nella relazione degli aiuti regionali a favore di CWP ci si attenesse alle norme relative al cumulo degli aiuti e che si rispettassero i massimali previsti per gli aiuti regionali a favore delle PMI. La Commissione ha pertanto considerato la misura come un aiuto esistente. La misura d'aiuto non era stata inoltre considerata in sede di avvio del procedimento formale di esame.
- (101) Misura 12: sovvenzioni agli investimenti dell'ordine di 0,36 milioni di EUR (0,7 milioni di DEM), erogate in base a programmi di aiuto autorizzati dalla Commissione a titolo di regimi per la promozione degli investimenti regionali. Nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche hanno dichiarato che provvederanno affinché non vi sia cumulo con le misure di aiuto a finalità regionale accordate a CWP e siano rispettate le soglie fissate per gli aiuti alle PMI. La Commissione reputa pertanto che la misura possa essere inquadrata come un aiuto esistente. A ciò si aggiunga che detta misura di aiuto non era ancora stata considerata all'avvio del procedimento formale d'esame.
- (102) In base alle informazioni trasmesse, la Commissione reputa pertanto che le misure 1 (nonché 1a), 2 e 3, nonché

9, 10, 11 e 12 siano aiuti esistenti, che non debbono essere nuovamente esaminati dalla Commissione. Si terrà conto comunque della loro entità in sede di valutazione delle proporzionalità dell'aiuto globale.

D. Altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (103) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure finanziarie a favore di CWP hanno fornito alle imprese dei vantaggi che un'impresa in difficoltà non avrebbe potuto ottenere nel mercato. Va tenuto presente che CWP nel 1997 era sull'orlo del dissesto finanziario e che all'epoca nessun investitore privato era disposto a concederle i mezzi finanziari di cui aveva bisogno. I prodotti di CWP sono inoltre commercializzati e i concorrenti dell'impresa operano in altri Stati membri, per cui le misure rischiano di falsare e pregiudicare gli scambi tra Stati membri.
- (104) Le misure sono state finanziate con fondi pubblici, stanziati dal THA/BvS e dal Land Sassonia-Anhalt. Il THA è un ente di diritto pubblico costituito al fine della privatizzazione di imprese statali della ex Repubblica democratica tedesca, che faceva direttamente capo al ministero delle Finanze tedesco. Anche il BvS, succeduto al THA, è un ente di diritto pubblico. Le misure sono quindi qualificabili come misure di Stato e costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e debbono pertanto essere esaminate.
- (105) Misure 4, 5, 6, 7 e 8: dette misure, ovvero il condono del prezzo d'acquisto e degli interessi maturati, la sovvenzione agli investimenti nonché le due garanzie a copertura del 20 % del prestito, costituite da BvS, non sono state accordate in base a regimi di aiuto; costituiscono pertanto degli aiuti ad hoc e debbono quindi essere valutate. Le autorità tedesche non hanno sollevato obiezioni in merito.
- (106) Misure 7a/8a: le autorità tedesche reputano che la proroga delle garanzie e la loro successiva conversione in prestito e sovvenzioni a fondo perduto non debbano essere considerate dei nuovi aiuti. Questo vale tuttavia qualora — diversamente dal caso in esame — le misure 7 e 8 siano degli aiuti esistenti. Essendo le misure 7 ed 8 degli aiuti ad hoc, le misure 7a e 8a devono anch'esse essere incluse nella valutazione della compatibilità in quanto elemento delle misure 7 e 8.

⁽¹⁸⁾ Cfr. N 413/91, direttiva in materia di garanzie del Land Sassonia-Anhalt [SG(91) D/15633 dell'8.8.1991].

⁽¹⁹⁾ 26 programma quadro comunitario «Miglioramento della struttura economica regionale» N 123/97 [SG(97) D/7104 del 18.8.1997 e SG(98) D/7191 del 18.8.1998].

- (107) Le garanzie concesse nel quadro della misura 7 (nonché 7a) e della misura 8 (nonché 8a) hanno consentito a CWP di ottenere il prestito a condizioni più favorevoli di quelle normalmente offerte sui mercati finanziari. L'elemento di aiuto della garanzia concessa nel quadro della misura 7 e della garanzia concessa nel quadro della misura 8 è rappresentato dalla differenza tra il tasso d'interesse che CWP avrebbe dovuto pagare a condizioni di mercato per il prestito (ovvero in assenza di garanzia) e il tasso d'interesse effettivamente corrisposto per il prestito garantito. Considerato che all'epoca della costituzione delle garanzie e della concessione del prestito, l'impresa si trovava in gravi difficoltà finanziarie, l'elemento di aiuto potrebbe raggiungere persino il 100 % delle garanzie, visto che senza garanzia nessuno avrebbe accordato il prestito. A norma della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽²⁰⁾ i tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi d'interesse in vigore nel mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da garanzia. La comunicazione stabilisce inoltre che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo, che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio impresa in difficoltà). In tal caso il premio può essere di 400 punti di base o anche superiore. La Commissione reputa pertanto che, nella fattispecie, senza le garanzie CWP avrebbe dovuto pagare un tasso d'interesse pari almeno al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base. La differenza quindi tra il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso applicato grazie alla garanzia, costituisce quindi l'elemento di aiuto di ogni garanzia concessa.
- (108) Lo stesso ragionamento vale per la conversione delle garanzie in prestito da parte di BvS. La Commissione ritiene che tasso d'interesse applicato al prestito erogato sia inferiore a quello che CWP avrebbe potuto ottenere nel mercato. L'elemento di aiuto relativo al prestito di BvS concesso nell'ambito della misura 7 (nonché 7a) e il prestito concesso nell'ambito della misura 8 (nonché 8a) è rappresentato quindi dalla differenza tra il tasso d'interesse che CWP avrebbe dovuto pagare per tale prestito nel mercato e quello effettivamente pagato per il prestito erogato da BvS. La Commissione reputa che CWP avrebbe dovuto pagare un tasso d'interesse pari al tasso d'interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base. L'elemento di aiuto di ogni prestito è quindi pari alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti e il tasso cui il prestito è stato in realtà concesso.

E. Compatibilità

- (109) La Commissione deve valutare le misure 4, 5, 6, 7 (nonché 7a) ed 8 (nonché 8a) a titolo di aiuti ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, contempla delle deroghe al divieto generale di erogare aiuti statuito dall'articolo 87, paragrafo 1.

- (110) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non possono essere fatte valere nella fattispecie, non trattandosi di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori né di aiuti destinati ad ovviare a danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, o di aiuti concessi all'economia di determinate regioni dalla Repubblica democratica di Germania che risentono della divisione della Germania, non avendo le autorità tedesche invocato l'applicazione di queste disposizioni derogatorie.
- (111) L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE contempla ulteriori deroghe. Non essendo l'obiettivo principale dell'aiuto lo sviluppo regionale, ma bensì il ripristino della redditività a lungo termine di un'impresa in difficoltà, nel caso in esame sono ammissibili solo gli aiuti destinati alla ristrutturazione. Per gli aiuti alla ristrutturazione si fa riferimento soprattutto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (112) Ai fini della valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la Commissione ha emanato degli orientamenti comunitari del 1994⁽²¹⁾ applicabili alla fattispecie⁽²²⁾. Nei paragrafi che seguono si esamineranno le premesse per l'applicazione degli orientamenti comunitari del 1994.
- (113) La Commissione reputa che ai fini dell'esame della compatibilità dell'aiuto non si possono applicare altre disposizioni giuridiche, ovvero altri orientamenti comunitari, quali ad esempio quelli per la ricerca e lo sviluppo, la tutela dell'ambiente, le piccole e medie imprese, l'occupazione e la formazione o i capitali di rischio.

Ammissibilità dell'impresa alla fruizione dell'aiuto

- (114) Al punto 2.1 degli orientamenti comunitari del 1994 si legge che la debolezza finanziaria delle imprese che ricevono aiuti a favore della ristrutturazione è dovuta generalmente ai cattivi risultati del passato e alle scarse prospettive future. I sintomi tipici sono un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash-show, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto.
- (115) All'epoca dell'erogazione dell'aiuto, CWP registrava crescenti perdite ed era assillata da gravi problemi di liquidità, già ampiamente riferiti nei paragrafi precedenti. La Commissione ritiene pertanto che all'epoca della concessione dell'aiuto, CWP fosse un'impresa in difficoltà.

⁽²¹⁾ Cfr. nota 14.

⁽²²⁾ Al punto 7.5 degli orientamenti del 1999 si legge «la Commissione esaminerà la compatibilità con il funzionamento del mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione, che sia stato concesso senza l'autorizzazione, sulla base degli orientamenti in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto [...]» (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

⁽²⁰⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

Ripristino della redditività

- (116) La condizione sine qua non di qualsiasi piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone la redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono pertanto essere vincolati ad un piano di ristrutturazione valido. Questo prevede di norma la riorganizzazione e la razionalizzazione dei settori di attività aziendale su basi più efficienti, tenendo conto tra l'altro delle circostanze che hanno determinato le difficoltà.
- (117) Nel caso di CWP si constata che la prima ristrutturazione successiva alla privatizzazione è fallita. Una seconda ristrutturazione è stata attuata nel 1997 sulla base dei due documenti citati ai considerando 40 e 41. Nonostante le differenze esistenti tra i due documenti, la strategia era palesemente orientata verso l'introduzione del procedimento a umido, per il quale occorre un impianto di estrazione, al fine di poter utilizzare quale materia prima il fosforo MGA e di ridurre la dipendenza dal fosforo elementare, avente prezzi elevati. Si doveva inoltre migliorare la qualità del prodotto finale principale, ovvero i fosfati. I due obiettivi sono interdipendenti: la produzione economica di fosfati mediante materie prime facilmente reperibili e meno costose era per l'impresa realizzabile solo mediante il processo a umido. Onde stabilire se la strategia tracciata nel 1996 fosse realizzabile, si devono esaminare le misure previste per l'introduzione del processo a umido.
- (118) Secondo quanto risulta dal parere presentato da Prayon-Rupel, il nuovo procedimento produttivo non può essere realizzato mediante piccole modifiche agli impianti esistenti. Il processo a umido richiede impianti completamente diversi da quelli necessari per il procedimento termico, nonché un trattamento preliminare e successivo del prodotto (defluorizzazione, concentrazione, decolorazione, ecc.). La strategia del 1996 non contemplava però nessuna di queste fasi produttive. La fase di pretrattamento è stata introdotta soltanto nel dicembre 1997, quando il progetto era già stato avviato, dopo che gli esperimenti di laboratorio ne avevano evidenziato la necessità. Tali prove avrebbero dovuto essere condotte prima dell'inizio del progetto e avrebbero dovuto servire da base per il calcolo dei costi complessivi. Nello studio sulla fattibilità dell'impianto, elaborato da DLM nel novembre 1997, si menziona la necessità del pretrattamento dell'acido fosforico per il procedimento a umido. Tale studio avrebbe dovuto essere effettuato prima dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e in base ad esso si sarebbero dovuti determinare i costi e i finanziamenti necessari per la ristrutturazione. Il post-trattamento è stato introdotto soltanto all'inizio del 1999, benché CWP asserisca che questa misura si sia resa necessaria unicamente a causa dell'impossibilità del fornitore di consegnare acidi dell'opportuna qualità. La Commissione non può tuttavia accogliere questa spiegazione: il contratto stipulato tra CWP e il fornitore risale al luglio 1998, mentre il progetto è stato ideato nel 1996. Già nel 1996 si sarebbe dovuto sapere che era necessaria una fase di post-trattamento, segnatamente per ottenere prodotti con un elevato grado di purezza, per l'industria alimentare, conformemente ai progetti di CWP. Il pretrattamento e post-trattamento di prodotti richiedono inoltre impianti più grandi, come constatato dall'impresa nel 1999. Anche questo avrebbe dovuto essere previsto dall'inizio.
- (119) I documenti del 1996, che costituiscono il progetto di ristrutturazione, inoltre non prevedevano una soluzione adeguata per il raffinato estremamente tossico. Questa problematica non è menzionata nemmeno nella notifica del 1997. Nello studio sulla fattibilità dell'impianto di estrazione elaborato da DLM, nel novembre 1997, si legge che i fosfati ricavati da raffinato contenente acidi fosforici hanno un tenore di metalli troppo elevato e che si dovrebbe stabilire quale sia il tenore ammissibile. In altre parole, lo studio indica un problema e una possibile strategia per risolvere questo problema, senza tuttavia fornire una soluzione. Successivamente, pur avendo sperato di poter vendere il raffinato, CWP dovette constatare che non vi era domanda di tale prodotto e ciò ha provocato una grave crisi finanziaria nell'anno 2000. Già nella fase di elaborazione della strategia nel 1996 ci si sarebbe dovuti rendere conto che occorre una soluzione per il raffinato tossico. Qualora la soluzione fosse stata rappresentata dalla vendita, questa avrebbe dovuto essere verificata mediante gli opportuni studi di mercato, per determinarne la fattibilità. I documenti degli anni 1996 e 1997 non contengono tuttavia alcun accenno a questo problema.
- (120) A causa dell'inadeguata pianificazione delle misure necessarie per il conseguimento dell'obiettivo prefissato si sono sottovalutati i costi dell'intero programma di investimento e più in particolare dell'impianto di estrazione. Le autorità tedesche non condividono questo giudizio e hanno presentato uno studio di DLM sui costi nell'impianto di estrazione. Il documento, lungo quattro pagine e basato su calcoli teorici, da verificare mediante prove pratiche, si limita ad un elenco dei costi di produzione dell'acido fosforico mediante il processo a umido. Non vi è alcun riferimento ai costi relativi alla costruzione dell'impianto medesimo. Questo studio non permette quindi di cambiare in alcun modo l'idea che i costi del programma di investimento ed in particolare del programma di estrazione non siano stati adeguatamente e accuratamente pianificati durante l'elaborazione della strategia di ristrutturazione. Questa è stata anzi rafforzata, successivamente, poiché i costi sono stati sottovalutati di grande misura. L'impianto di estrazione previsto per i quali erano stati programmati costi dell'ordine di 3,07 milioni di EUR (6 milioni di DEM) nel 1996, fino all'esercizio 2000/2001, quando i lavori dovettero essere interrotti per mancanza di liquidità, erano saliti a 7,72 milioni di EUR (15,1 milioni di DEM). L'importo complessivo degli investimenti stimato nel 1996 a 7,67 milioni di EUR era salito a 17,93 milioni di EUR nel 2000/2001.

- (121) La mancanza di una reale pianificazione delle misure di ristrutturazione e dei costi di investimento, ha fatto sì che l'impianto non fosse ancora stato completato nel 1998 e che la redditività a lungo termine non fosse ripristinata entro l'anno 2000, come invece originariamente previsto. Nel 2000 CWP non aveva ancora rimborsato alcun prestito concesso, l'impianto di estrazione era lungi dall'essere completato, l'impresa dipendeva ancora per il proprio approvvigionamento dal fosforo elementare e su di essa incombeva la minaccia del dissesto finanziario. Si può pertanto ritenere che la strategia di ristrutturazione tracciata nel 1996 era fallita nell'anno 2000.
- (122) Le autorità tedesche sono tuttavia di parere diverso. Secondo queste, con la vendita del comparto fosfati a TI, effettuata per scongiurare il pericolo di dissesto finanziario, l'impresa avrebbe completato la ristrutturazione del comparto in questione. Le autorità tedesche reputano che la ristrutturazione del comparto acidi fosforici sarà portata a buon fine non appena TI verserà l'importo restante del prezzo d'acquisto, poiché allora CWP completerà l'impianto di estrazione innovativo e riconquisterà la propria redditività. A sostegno di questa tesi le autorità tedesche hanno presentato la perizia del dr. Scheibitz datata 25 luglio 2000. Le autorità tedesche concludono che la strategia originaria è stata portata a buon fine e, anche qualora la Commissione non condivida tale posizione, reputano che le modifiche apportate al progetto originario avrebbero garantito l'efficienza economico-finanziaria di CWP.
- (123) La Commissione non può condividere tale opinione. Anzitutto la ristrutturazione di CWP non può essere suddivisa in due blocchi o settori di attività (fosfati e acidi fosforici). Si tratta di un'impresa che versava in difficoltà e per la quale era stata elaborata una strategia di ristrutturazione. Inoltre, ai fini del buon esito della ristrutturazione i due settori sono inscindibili: la produzione di fosfati può essere efficiente soltanto se un'impresa può contare su una produzione economica di acidi fosforici. Benché CWP abbia ampliato la gamma dei propri prodotti e migliorato potenzialmente anche la qualità dei fosfati, la produzione non è mai stata efficiente, a causa della continua dipendenza dal fosforo elementare. Il ritiro di CWP da un mercato, attraverso la vendita del comparto fosfati, necessaria per far fronte alla minaccia di dissesto finanziario, non può essere considerato come la concretizzazione del buon esito della ristrutturazione, ma è bensì la prova del fallimento del piano originario. Va inoltre rilevato che la ristrutturazione non è stata portata a termine. L'impianto di estrazione, il cui completamento era stato programmato per il 1998, ovvero prima della «vendita» del comparto fosfati a TI, non è ancora operativo e gli impianti per la produzione di acido fosforico mediante trattamento termico sono stati chiusi. A giudizio della Commissione, questa realtà non può essere interpretata come una modifica del piano originario di ristrutturazione: è palese che nell'anno 2000 la strategia originaria era completamente fallita e che da allora CWP si trova in una situazione completamente diversa.
- (124) La Commissione non condivide neppure il giudizio delle autorità tedesche, secondo cui la nuova strategia migliorerebbe le prospettive di sopravvivenza di CWP. La Commissione rileva che la perizia del dr. Scheibitz, presentata dalle autorità tedesche come prova della fattibilità tecnica dell'impianto di estrazione, mette in rilievo due problemi principali. Primo, l'impianto non potrà entrare in funzione se non si troverà prima una soluzione al problema del raffinato. Secondo, a quanto risulta, CWP non ha previsto una fase pilota, che avrebbe permesso di individuare eventuali problemi dell'impianto. Come prevedibile, poco prima della presentazione della perizia, l'impresa era di nuovo sull'orlo del dissesto finanziario. Stando alle informazioni disponibili, il problema del raffinato non è ancora risolto. Anche qualora l'impresa completasse l'impianto, senza una fase pilota potrebbero emergere nuovi problemi. Da ultimo, la Commissione rileva che CWP è un piccolo operatore in un mercato difficile, caratterizzato da elevata concentrazione e dominato da grandi imprese, quali Rhodia, Astaris, Prayon e TI. Palesemente, CWP ha difficoltà ad accedere a fonti di finanziamento e soffre di una carenza cronica di liquidità. Il completamento degli impianti di estrazione non può di per sé assicurare la sopravvivenza dell'impresa.
- (125) Concludendo, la Commissione reputa che la strategia del 1996 non è stata pianificata accuratamente e che non sono state previste determinate fasi e che i costi sono stati sottovalutati. Siffatta strategia non poteva ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine. Ne sono testimonianza le numerose modifiche apportate al progetto. Non è quindi sorprendente che CWP alla scadenza prevista per il completamento della ristrutturazione si trovi sull'orlo del dissesto finanziario. La Commissione è inoltre del parere che la strategia del 1996, per la quale erano stati erogati gli aiuti, nell'anno 2000 era completamente fallita e che non vi siano garanzie della futura sopravvivenza di CWP. È pertanto evidente che non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.2.2 i) degli orientamenti comunitari del 1994.
- Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione*
- (126) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto devono pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Si deve inoltre evitare che l'aiuto venga erogato nella forma di un apporto in liquidità supplementare, che potrebbe essere utilizzato per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con i processi di ristrutturazione.

- (127) Stando alle informazioni fornite dalle autorità tedesche nel 1997, i costi di ristrutturazione avrebbero dovuto ammontare complessivamente a 12,88 milioni di EUR, come indicato alla tabella 4. Nella risposta all'avvio del procedimento formale di esame, le autorità tedesche hanno comunicato che i costi complessivi della ristrutturazione ammontano a 18,87 milioni di EUR, ripartiti come indicato alla tabella 5.
- (128) Nella notifica del 1997 figurano due voci quali contributo mediante fondi propri del beneficiario alla ristrutturazione: il finanziamento di investimenti per un importo di 5,11 milioni di EUR (ovvero 10 milioni di DEM) e il contributo dei soci, il cui importo era stata originariamente fissato a 0,15 milioni di EUR (0,3 milioni di DEM). Conformemente a quanto indicato nella decisione di avviare il procedimento formale di esame, la privatizzazione del 1994 era stata vincolata a un impegno di investimento, assunto due anni prima della ristrutturazione, e non ad un contributo alla ristrutturazione del 1996. Tale onere di investimento comportava unicamente la realizzazione di investimenti per un importo di 5,11 milioni di EUR. Tale impegno non può quindi essere considerato un contributo alla ristrutturazione del 1996 mediante fondi propri o mediante fonti di finanziamento privato.
- (129) I prestiti ottenuti mediante le garanzie statali non possono essere considerati un contributo da parte degli investitori, come afferma CWP.
- (130) Nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni, le autorità tedesche indicano quale contributo da parte degli investitori il credito per forniture di Vopelius. Al riguardo, è doveroso rilevare che non si tratta di un credito vero e proprio, ma piuttosto di una dilazione di pagamento di diverse settimane, per forniture di materie prime da parte di Vopelius. L'importo di 2,75 milioni di EUR, indicato dalle autorità tedesche come contributo da parte degli investitori, è un credito in essere nel mese di gennaio del 1998 di Vopelius. L'importo del credito oscilla continuamente. Nel gennaio 1997 era pari a 0,73 milioni di EUR, è poi sceso a 0,4 milioni di EUR nell'aprile 1997, prima di risalire nuovamente fino al gennaio 1998. Questa breve dilazione di pagamento di impegni assunti, priva di qualsiasi relazione con il finanziamento dei costi di ristrutturazione, non può essere inquadrata come un contributo alla ristrutturazione mediante fondi propri.
- (131) Le altre misure, che le autorità tedesche designano nella risposta all'ingiunzione a fornire informazioni come contributo mediante fondi propri, risalgono al periodo suc-

cessivo alla fine del 1998 e non hanno quindi alcun nesso con l'aiuto erogato a cavallo tra il 1996/1997 o con il progetto originario di ristrutturazione.

- (132) Anche qualora la Commissione tenesse conto dei costi di ristrutturazione, quali indicati nella notifica originaria delle autorità tedesche (12,88 milioni di EUR), e accettasse quale contributo ai costi di ristrutturazione mediante fondi propri il capitale sottoscritto dall'impresa, pari a 0,29 milioni di EUR, e l'importo di 0,15 milioni di EUR conferito dai soci, secondo quanto indicato nella notifica del 1997, detto contributo mediante risorse proprie rappresenterebbe il 3,4 % dei costi di ristrutturazione, ovvero un livello palesemente inadeguato, anche qualora si facesse valere la prassi finora adottata per gli aiuti a favore di imprese con sede sociale nei Land federali situati nella ex Germania orientale.
- (133) Non è quindi soddisfatto il requisito della proporzionalità dell'aiuto ai costi e ai benefici della ristrutturazione. I criteri di cui al punto 3.2.2. iii) degli orientamenti comunitari del 1994 non sono stati palesemente soddisfatti.

Piena attuazione del programma di ristrutturazione

- (134) Ribadendo quanto già affermato, il progetto di ristrutturazione del 1996 non è stato attuato. Non è stata quindi soddisfatta la condizione di cui al punto 3.2.2. iv) degli orientamenti comunitari del 1994.

F. Conclusione

- (135) Dalla valutazione ex ante risulta che gli aiuti, quali programmati e accordati inizialmente, non soddisfano le condizioni fissate dagli orientamenti comunitari del 1994 e non sono pertanto compatibili con il mercato comune. Va inoltre rilevato che questa conclusione è confermata dagli sviluppi successivi, avvenuti durante il periodo in cui sono state concesse altre misure di aiuto, nonché dopo la concessione delle ultime misure: è lampante che la strategia originaria, per la cui realizzazione erano stati concessi gli aiuti, è fallita e che il futuro dell'impresa è estremamente incerto.
- (136) La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti accordati a CWP siano incompatibili con il mercato comune. Conformemente a quanto statuito all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽²³⁾, in caso di decisione negativa riguardante aiuti illegali la Commissione è tenuta a deliberare che lo Stato membro interessato adotti tutti i provvedimenti necessari, salvo qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

⁽²³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(137) Nella fattispecie, la totalità delle misure di aiuto — comprese quelle originariamente notificate — sono state accordate e non sono state oggetto di una valida decisione della Commissione. Costituiscono pertanto degli aiuti illegali. Visto che la precedente decisione è stata impugnata entro i termini previsti e che è stata annullata dal Tribunale di primo grado, i principi generali del diritto comunitario, segnatamente i principi della certezza di diritto e della tutela del legittimo affidamento, non ostano il recupero dei fondi erogati. Tale misura sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ⁽²⁴⁾. Una diversa soluzione priverebbe di effetto utile il sindacato svolto dal giudice comunitario in ordine alla legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in conformità all'articolo 220, all'articolo 230, primo comma, e all'articolo 233 del trattato CE ⁽²⁵⁾. Al riguardo non è possibile tuttora fare una distinzione tra le misure di aiuto originariamente notificate e le misure di aiuto illegalmente accordate dall'inizio.

(138) La Commissione ritiene pertanto che, entro due mesi dalla presente decisione, la Germania debba esigere dal destinatario dell'aiuto la restituzione degli importi, comprensivi degli interessi, relativi agli aiuti concessi. La Commissione invita inoltre le autorità tedesche a trasmetterle entro due mesi dalla presente decisione la documentazione (quali lettere circolari e ordini di recupero) che attesti l'avvio della procedura di recupero degli importi d'aiuto indebitamente erogati al beneficiario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Chemische Werke Piesteritz è incompatibile con il mercato comune.

L'aiuto è articolato nelle seguenti misure:

- 1) misura 4: condono del prezzo di acquisto per un importo di 3 181 769 EUR;
- 2) misura 5: condono degli interessi passivi maturati fino alla fine del 1996 sul prezzo di acquisto per un importo di 237 239 EUR;
- 3) misura 6: sovvenzione agli investimenti dell'ordine di 1 799 747 EUR;

⁽²⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 1997 nella causa C-169/95 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1997, pag. I-135, e sentenza del Tribunale di prima istanza del 5 agosto 2003 nelle cause riunite T-116/01 e T-118/01 P & O European Ferries (Vizcaya), SA e Diputación Foral de Vizcaya contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 2003, pag. II-2957.

⁽²⁵⁾ Cause riunite T-116/01 e T-118/01, già citate, considerando 209.

4) misura 7 (nonché 7a): garanzia/prestito concesso da BvS di 644 228 EUR. Si calcola che l'elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d'interesse applicato al prestito concesso da BvS. L'elemento di aiuto del prestito corrisponde alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d'interesse applicato al prestito accordato da BvS;

5) misura 8 (nonché 8a): garanzia/prestito concesso da BvS di 869 196 EUR. Si calcola che l'elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d'interesse al quale è stato concesso il prestito garantito. L'elemento di aiuto del prestito corrisponde alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d'interesse applicato al prestito accordato da BvS.

Articolo 2

1. La Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a disposizione.

Il prestito di cui alla misura 7 (nonché 7a) e il prestito di cui alla misura 8 (nonché 8a) sono revocati entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l'esecuzione immediata e effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽²⁶⁾.

Articolo 3

La Germania informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

A tale fine si utilizza il questionario che figura all'allegato I della presente decisione. La Germania trasmette alla Commissione tutti i documenti comprovanti l'avvio della procedura di recupero presso il beneficiario dell'aiuto indebitamente erogato.

⁽²⁶⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2005

che modifica la decisione 97/569/CE riguardo all'inclusione di uno stabilimento in Sudafrica negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2005) 4283]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/787/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne sono stati stabiliti con la decisione 97/569/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Il Sudafrica ha fornito il nome di uno stabilimento che produce prodotti a base di carne per i quali le autorità responsabili certificano che detto stabilimento è conforme alle norme comunitarie.
- (3) Di conseguenza, tale stabilimento deve essere incluso negli elenchi stabiliti dalla decisione 97/569/CE.
- (4) Poiché non sono state ancora realizzate ispezioni in loco presso lo stabilimento in questione, le importazioni provenienti dal medesimo non devono essere ammesse a controlli fisici ridotti conformemente alla direttiva

97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾.

(5) La decisione 97/569/CE deve essere quindi modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/569/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 15 novembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Il seguente testo è inserito all'allegato I, nella parte riguardante il Sudafrica, in conformità del riferimento nazionale:

1	2	3	4	5
«ZA	Karoo Cuisine	Midrand	Gauteng	FMP, 1

FMP Prodotti a base di carni di selvaggina d'allevamento
1 Unicamente prodotti a base di carni di ratiti.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2005

concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2005) 4351]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/788/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

Il naled non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

considerando quanto segue:

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti naled siano revocate entro l'11 maggio 2006;

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti naled a partire dal 12 novembre 2005.

(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ stabiliscono le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per quanto riguarda la sostanza attiva naled, il notificante ha comunicato alla Commissione in data 2 dicembre 2004 di non essere più interessato all'iscrizione della suddetta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza la suddetta sostanza attiva non va iscritta nell'allegato e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti naled.

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti deve essere il più breve possibile e scade entro l'11 maggio 2007.

(3) Per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti va previsto un periodo di moratoria affinché i prodotti possano essere utilizzati entro un ulteriore periodo vegetativo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2005

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2005 diretta a coprire spese sostenute dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi nella lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2005) 4356]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2005/789/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

comunitario al fine di coprire le spese relative a tali programmi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

- (4) Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia secondo l'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore del programma presentato dal Belgio va ridotta poiché il programma notificato da tale Stato membro ha già beneficiato di un cofinanziamento comunitario ai sensi della decisione 2004/772/CE ⁽³⁾.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

- (5) In forza dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE la Commissione deve accertare se l'organismo nocivo in questione sia stato introdotto in seguito ad esami o controlli inadeguati e adottare i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della sua verifica.

(2) Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno varato programmi d'azione per eliminare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori. Detti programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da mettere in atto, i costi e la durata. Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno chiesto che venisse assegnato un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione del 14 giugno 2002 recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 ⁽²⁾.

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie varate in conformità delle norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Il controllo finanziario di queste misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento, fatte salve le norme del regolamento (CE) n. 1040/2002 e i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 23 della direttiva.

- (7) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3) Le informazioni tecniche fornite da Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione accuratamente ed integralmente e di concludere che le condizioni di assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno fornire un contributo finanziario

Articolo 1

È approvata l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2005 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi e direttamente connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 738/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 341 del 17.11.2004, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 2

1. L'importo complessivo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a EUR 689 449.

2. Gli importi massimi del contributo finanziario comunitario per ogni singolo programma saranno quelli indicati nell'allegato.

Articolo 3

Il versamento del contributo finanziario della Comunità indicato nell'allegato sarà subordinato alle condizioni seguenti:

- a) sono state fornite prove delle misure adottate nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
- b) lo Stato membro in questione ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione in applicazione dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

I destinatari della presente decisione sono il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

PARTE I

Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali colpiti	Anno	Spese rimborsabili (EUR)	Importo massimo della partecipazione comunitaria (EUR) per programma
Francia	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2003 e 2004	963 183	481 591
Paesi Bassi	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2003 e 2004	236 856	118 428

PARTE II

Programmi per i quali i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità differiscono in base a una applicazione decrescente

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali colpiti	Anno	a	Spese rimborsabili (EUR)	Tasso in %	Importo massimo della partecipazione comunitaria (EUR)
Belgio	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2005	3	198 735	45	89 430
Contributo comunitario totale (EUR)					689 449		

Legenda:

a = Anno di attuazione del programma di eradicazione